

COMUNE DI ROCCASECCA
Provincia di Frosinone

CONCESSIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, COMPRESIVO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E GESTIONE DELLE UTENZE ELETTRICHE COMUNALI AI SENSI DEL D. LGS. 50/2016

Sommario

SEZIONE 1 - CONDIZIONI GENERALI	5
Articolo 1 (Definizioni, Condizioni Generali e Valore della Concessione)	5
1.1 (Definizioni di carattere generale)	5
1.2 (Definizioni specifiche per il Servizio di Illuminazione Pubblica)	6
1.3 (Definizioni specifiche per il Servizio di Gestione Elettrica)	7
1.4 (Condizioni generali e valore della Concessione).....	7
Articolo 2 (Oggetto del contratto di Concessione)	8
2.1 (Prestazioni comuni a tutti i servizi).....	8
2.2 (Prestazioni specifiche per il servizio di pubblica illuminazione).....	9
2.3 (Prestazioni specifiche per il Servizio di Gestione Elettrica).....	9
Articolo 3 (Durata)	9
SEZIONE 2 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE	10
Articolo 4 (Obblighi del Concessionario)	10
Articolo 5 (Obblighi del Concedente)	12
Articolo 5-bis (Profili di rischio)	13
SEZIONE 3 - PROGETTAZIONE COSTRUZIONE E GESTIONE	13
Articolo 6 (Consegna degli impianti, voltura delle forniture energetiche, esecuzione dei lavori e dei servizi)	13
6.1 (Progettazione e varianti).....	14
6.2 (Esecuzione dei lavori).....	14
6.2.1 (Collaudo dei lavori)	15
6.2.2 (Sospensione dei lavori).....	15
6.3 (Esecuzione dei servizi)	16
6.3.1 (Reperibilità e Pronto Intervento)	17
6.3.2 (Controllo e Monitoraggio).....	18
6.3.3 (Sospensione dei servizi)	18
6.4 (Servizio di Pubblica Illuminazione).....	20
6.5 (Servizio di Gestione Elettrica).....	21
Articolo 7 (Riconsegna degli impianti al termine della Concessione)	22
Articolo 8 (Penali)	22
Articolo 9 (Subappalto)	25
SEZIONE 4 - FINANZIAMENTO CORRISPETTIVI ADEGUAMENTI	26
Articolo 10 (Finanziamento delle opere)	26
Articolo 11 (Canone omnicomprendivo: composizione e aggiornamento)	26
11.1 (Canone Omnicomprensivo Annuo)	26
11.2 (Aggiornamento del canone)	27

11.2.1 (Variazione dei parametri di servizio)	28
11.2.2 (Variazione del costo dei vettori energetici)	30
11.2.3 (Adeguamento al tasso di inflazione)	31
11.2.4 (Conguaglio annuo)	31
11.2.5 (KPI)	32
11.2.5.1 (KPI per il Servizio di Illuminazione Pubblica).....	32
11.2.6 (Profit Sharing)	33
SEZIONE 5 - VICENDE DELLA CONCESSIONE	33
Articolo 12 (Atti aggiuntivi e revisione della Concessione)	33
12.1 (Atti aggiuntivi)	33
12.2 (Revisione della Concessione)	34
Articolo 13 (Servizi Aggiuntivi)	35
Articolo 14 (Responsabilità del Concessionario)	36
Articolo 15 (Fidejussioni e polizze assicurative)	36
Articolo 16 (Clausola risolutiva espressa)	36
Articolo 17 (Risoluzione per inadempimento del Concessionario)	37
Articolo 18 (Risoluzione per inadempimento del Concedente)	38
Articolo 19 (Revoca della Concessione)	38
Articolo 20 (Recesso).....	39
SEZIONE 6 - DISPOSIZIONI FINALI.....	40
Articolo 21 (Riservatezza della documentazione)	40
Articolo 22 (Forma del contratto, spese e oneri accessori)	40
Articolo 23 (Proprietà degli impianti).....	40
Articolo 24 (Proprietà intellettuale)	40
Articolo 25 (Tracciabilità dei flussi finanziari)	40
Articolo 26 (Essenzialità delle clausole).....	41
Articolo 27 (Discordanze negli atti contrattuali)	41
Articolo 28 (Modifiche alla Convenzione)	41
Articolo 29 (Foro competente).....	42
Articolo 30 (Rinvio al Codice degli Appalti ed al Codice Civile).....	42
Articolo 31 (Approvazione specifica ai sensi dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile)...	42
Articolo 32 (Comunicazioni)	42
Articolo 33 (Elezione di domicilio)	42

L'anno [●], alle ore [●] del giorno [●] del mese di [●] presso la sede del Comune di Roccasecca, sita in [●] alla via [●], n. [●], avanti al Dott. [●], Segretario Comunale del Comune, autorizzato a rogare nell'interesse del Comune gli atti in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. [●] del vigente Statuto Comunale, dell'art. 97 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. ed dell'art. [●] del Regolamento Comunale dei contratti, in quanto in possesso dei requisiti di legge, sono presenti i Signori, della cui identità personale io Segretario sono certo:

- [●] [●], nato a [●] il [●], in qualità di [●] giusto decreto del Sindaco prot. [●] del [●], domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta C.F. [●] chiamata nel prosieguo del presente atto "Concedente"

e

- [●] [●], nato a [●] il [●], residente in [●], che interviene in questo atto in qualità di [●], della società [●] codice fiscale e p.iva [●] con sede legale in [●] Via [●]. n. [●] iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di [●] al n. [●] chiamata nel prosieguo del presente atto "Concessionario"

[oppure]

- [●] [●] nato a [●] il [●], residente in [●], che interviene in questo atto in qualità di [●], dell'Associazione Temporanea di Impresa, di seguito denominata A.T.I. costituita tra: la società [●] codice fiscale e p.iva [●] con sede legale in [●] Via [●] n. [●], iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di [●] al n. [●] e la società [●] codice fiscale e p.iva [●] con sede legale in [●] Via [●] n. [●], iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di [●] al n. [●], in forza di scrittura privata [●], con atto notarile Repertorio al n. [●] Raccolta n. [●] del dott. [●] notaio in [●] ed iscritto presso il collegio Notarile di [●]; nel prosieguo indicati come il "Concessionario";

PREMESSO CHE

- in considerazione dell'interesse pubblico alla riduzione dei consumi energetici, al miglioramento del servizio di illuminazione pubblica, al miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti elettrici degli edifici comunali anche attraverso l'impiego delle tecnologie più aggiornate disponibili sul mercato, il Comune di Roccasecca con delibera di Consiglio Comunale [oppure di Giunta Comunale] n. [●] del [●] ha approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica per la riqualificazione e gestione degli impianti di illuminazione pubblica e per la gestione delle utenze elettriche del Comune depositato dalla Società [●] [oppure] dall'A.T.I. [●]. Il Comune ha, quindi, provveduto, con deliberazione n. [●] del [●], all'adozione nell'ambito del proprio programma, del suddetto studio di fattibilità ed all'approvazione, a tutti gli effetti, di tutti i relativi atti e documenti, compreso, in particolare, il piano economico-finanziario asseverato (di seguito "PEF"), recante i presupposti e le condizioni di base dell'equilibrio economico-finanziario dello studio di fattibilità anzidetto (di seguito anche "Proposta");

- con atto deliberativo n. [●] adottato in data [●], la Giunta Municipale [oppure il Consiglio Comunale] ha dichiarato d'interesse pubblico per il Comune di [●] la Proposta presentata dalla Società [●] [oppure: dall'A.T.I. [●]] e specificata al precedente punto;

- [se necessario] con atto deliberativo n. [●] adottato in data [●], il Consiglio Comunale ha inserito tale Proposta nel Programma Annuale dell'Attività Contrattuale per l'acquisizione di Beni e Servizi ex art. 271 del DPR 207/2010;

- ai fini della scelta del Concessionario, il Comune di [●] ha indetto una gara aperta ad evidenza pubblica, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del Codice;

- in esito alle operazioni di valutazione delle offerte pervenute, la commissione giudicatrice ha individuato quale economicamente più vantaggiosa quella presentata dalla Società [●] [oppure dall'A.T.I. [●]] [●], assegnando un punteggio pari a [●] [oppure:vista l'assenza di offerte, la

commissione giudicatrice ha individuato quale economicamente più vantaggiosa quella presentata dalla Società [●] [oppure dall'A.T.I. [●]];

- il Comune, con deliberazione n. [●] del [●], ha individuato la Società [●] [oppure l'A.T.I. [●]] (di seguito "Concessionario"), quale soggetto cui affidare la concessione avente ad oggetto i servizi in argomento (di seguito "Concessione"), oggetto della presente Convenzione;

- che [●], Responsabile Unico del procedimento dell'affidamento di cui trattasi ha attestato che sono trascorsi [●] giorni dall'avvenuta comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione e, in data [●] che l'avviso in merito all'esito della gara è stato regolarmente pubblicato;

- che le verifiche d'Ufficio in ordine alle dichiarazioni rese dal Concessionario in sede di gara hanno dato esito positivo ovvero è stata riscontrata la veridicità di quanto dichiarato ai sensi del DPR n. 445/2000;

- che con determinazione n. [●] del [●] la Concessione è stata aggiudicata al Concessionario;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Premesse

Il presente Contratto regola il rapporto tra il Concedente ed il Concessionario, di seguito congiuntamente denominate "Parti". Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto. Le Parti precisano che tutti i documenti menzionati nel presente Contratto sono ben conosciuti ed accettati dalle stesse, ancorché non materialmente allegati al presente Contratto, costituendo parte integrante e sostanziale dello stesso.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si applica la normativa nazionale e dell'Unione Europea ad esso applicabile.

SEZIONE 1 - CONDIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Definizioni, Condizioni Generali e Valore della Concessione)

1.1 (Definizioni di carattere generale)

Ai fini del presente Contratto si intendono per:

1. *"Convenzione o Contratto"*: il presente documento;
2. *"Concedente"*: il Comune di Roccasecca (FR), amministrazione aggiudicatrice concedente;
3. *"Concessionario"*: il soggetto aggiudicatario della Concessione;
4. *"Concessione"*: i diritti e le facoltà attribuiti dal Concedente al Concessionario nel presente contratto di concessione;
5. *"Codice"*: il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (codice dei contratti pubblici)
6. *"Parti"*: Il Concedente ed il Concessionario congiuntamente;
7. *"Parte"*: Il Concedente od il Concessionario singolarmente;
8. *"Offerta"*: l'insieme dei documenti presentati dal Concessionario in sede di partecipazione alla gara indetta dal Comune di Roccasecca per l'aggiudicazione della Concessione;
9. *"Opere o Lavori"*: i lavori e gli interventi iniziali finanziati dal Concessionario indicati all'interno di tutti i documenti facenti parte dell'Offerta;

10. *“Progetto dell’Offerta”*: il progetto definitivo delle Opere oggetto della Concessione, presentato in fase di gara sulla base dello studio di fattibilità formulato dal Promotore, autore della Proposta, ed eventualmente integrato con le migliori proposte dall’Aggiudicatario ed accettate dal Concedente.
11. *“Cronoprogramma”*: la tabella dei tempi previsti per la realizzazione delle Opere incluse nel Progetto Esecutivo conseguente al PROGETTO DELL’OFFERTA;
12. *“Piano Economico-Finanziario”* o *“PEF”*: il piano di copertura degli investimenti, idoneamente asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari ed allegato all’Offerta del Concessionario;
13. *“RUP”*: responsabile unico del procedimento nominato dal Concedente.
14. *“Referente/i del/i Servizio/i”*: la persona fisica, o le persone fisiche individuata/e dal Concessionario, quale/i referente/i del/i servizio/i nei confronti del Concedente.
15. *“Perimetro di Servizio”*: gli edifici, gli impianti, gli immobili ed i beni, o parte dei suddetti, di proprietà del Concedente, oggetto delle prestazioni previste dalla Concessione.
16. *“Carico Esogeno”*: apparecchiatura estranea alla Concessione che utilizza energia elettrica afferente ad un contratto di fornitura energetica volturato in capo al Concedente.
17. *“Forza Maggiore”*: gli eventi non imputabili all’operatore economico, tali da rendere oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso, in tutto o in parte, l’adempimento delle obbligazioni contrattuali. Sono, ai fini del presente Contratto eventi di forza maggiore:
 - a. scioperi, fatta eccezione per quelli che riguardano il Concessionario;
 - b. guerre o atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse,
 - c. insurrezioni e altre agitazioni civili;
 - d. esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
 - e. fenomeni naturali avversi di particolare gravità ed eccezionalità, comprese esondazioni, fulmini, terremoti, siccità, accumuli di neve o ghiaccio;
 - f. pandemie, epidemie e contagi;
 - g. indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concessionario o a terzi affidatari di lavori o servizi oggetto del contratto;
 - h. impossibilità imprevista e imprevedibile, per fatto del terzo, di accedere a materie prime e/o servizi necessari alla realizzazione delle attività oggetto della Concessione.

1.2 (Definizioni specifiche per il Servizio di Illuminazione Pubblica)

1. *“Manutenzione Ordinaria”*: insieme di interventi atti a mantenere l’integrità originaria del bene, far fronte a guasti e contenere il normale degrado d’uso per garantirne la vita utile: questi interventi non modificano le caratteristiche originarie del bene e non ne modificano la struttura essenziale e la destinazione d’uso. Tali interventi si configurano come interventi ricorrenti e di costo non elevato (in confronto al valore di sostituzione del bene) e in genere vengono eseguiti con periodicità costante, secondo il piano di manutenzione previsto nel Progetto dell’Offerta.
2. *“Manutenzione Straordinaria”*: insieme di interventi non ricorrenti e d’elevato costo in confronto al valore di sostituzione del bene ed ai costi annuali di manutenzione ordinaria dello stesso. La manutenzione straordinaria non comprende interventi che si rendono necessari a seguito degli eventi di Forza Maggiore di cui ai punti 17 b), c), d) ed e) dell’articolo 1 del presente Contratto. La manutenzione straordinaria è data dalla somma della manutenzione straordinaria conservativa e della manutenzione straordinaria non conservativa.

3. “Manutenzione Straordinaria Conservativa” (D.M.28/03/2018 -Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento del servizio di illuminazione pubblica-): è una manutenzione che, pur essendo non ricorrente, risulta in larga parte preventivabile e si occupa di mantenere la funzionalità degli oggetti che compongono un impianto di illuminazione pubblica attraverso la sostituzione di alcune loro parti, fino a quando tali parti risultano disponibili sul mercato, ma non dell’oggetto stesso. Per gli oggetti non coperti da garanzia o le parti di essi non coperte da garanzia, la manutenzione straordinaria conservativa è limitata ad un massimo di 3 punti luce compresi nel medesimo impianto e su cui viene rilevata la necessità di intervenire attraverso una manutenzione straordinaria conservativa nella medesima giornata lavorativa; in caso contrario tali interventi verranno considerati come manutenzione straordinaria non conservativa.

4. “Manutenzione Straordinaria Non Conservativa” (D.M.28/03/2018 -Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento del servizio di illuminazione pubblica-): è una manutenzione straordinaria che si occupa di attività non ricorrenti, d’elevato costo e non preventivabili. Tali attività possono comprendere anche la sostituzione dell’intero oggetto facente parte dell’impianto di illuminazione pubblica: in tal caso l’intervento si configura come intervento di riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica.

5. “Centro luminoso o “Punto Luce””: insieme costituito dagli elementi di seguito specificati: apparecchio di illuminazione; sostegno, completo del relativo sistema di fissaggio a parete (se a muro o sospeso fra muri), del blocco di fondazione (se a palo); derivazione elettrica con relativi accessori.

1.3 (Definizioni specifiche per il Servizio di Gestione Elettrica)

1. “Servizio di Gestione Elettrica”: l’insieme delle attività di seguito elencate:

la fornitura di energia elettrica necessaria al fabbisogno degli impianti elettrici afferenti i POD compresi nel perimetro del servizio di Gestione Elettrica;

2. “POD”: il punto di consegna dell’energia elettrica che alimenta uno o più impianti compresi nel perimetro di servizio;

3. “Impianti di Forza Motrice”: gli impianti elettrici utilizzatori, compresi nel perimetro di servizio, finalizzati ad alimentare apparecchi che trasformano l’energia elettrica in energia meccanica di movimento (montacarichi, ascensori e simili). Detti impianti si compongono della cabina di trasformazione MT/bt laddove di proprietà del Concedente (sistema di distribuzione TNS), dei quadri di protezione e comando, degli eventuali sottoquadri, delle linee dorsali, delle linee di derivazione, delle prese a spina e di tutti gli altri apparecchi ed apparecchiature elettriche fino agli utilizzatori finali, questi esclusi;

4. “Impianti Speciali”: gli impianti elettrici utilizzatori i cui parametri di servizio, così come definiti al successivo articolo 11.2.1, sono diversi da quelli degli altri impianti compresi nel Perimetro del Servizio di Gestione Elettrica. Sono, a titolo non esaustivo, impianti speciali: le elettropompe delle fontane pubbliche e le luminarie natalizie, quando alimentate da POD compresi nel Perimetro del Servizio).

5. “Carico Elettrico”: qualsiasi apparecchio od apparecchiatura elettrica che, per svolgere la propria funzione, utilizza energia elettrica;

6. “Manutenzione Ordinaria (dell’impianto elettrico)”, le operazioni specificatamente previste nei libretti d’uso e manutenzione degli apparecchi e dei componenti dell’impianto, che possono essere effettuate in loco con l’impiego di attrezzature e di materiali di consumo d’uso corrente;

7. “Manutenzione Straordinaria (dell’impianto elettrico)”, gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell’impianto ai valori nominali definiti nella sua specifica documentazione tecnica od ai valori definiti dalla normativa vigente tramite il ricorso a riparazioni, revisioni o sostituzioni di apparecchi o componenti dell’impianto.

1.4 (Condizioni generali e valore della Concessione)

1. Il Contratto costituisce per le Parti fonte di obbligazioni vincolanti, legittime, valide, azionabili ed eseguibili.
2. Il Concessionario, in persona del legale rappresentante pro tempore, dichiara e garantisce che:
 - a) è dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere il Contratto e adempiere validamente alle obbligazioni da esso derivanti;
 - b) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di crisi, insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre procedure concorsuali e non essendo sottoposto ad alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - c) è in possesso al momento della stipula del Contratto e sarà in possesso per tutta la durata della Concessione, senza soluzione di continuità, di tutte le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e permessi necessari all'esercizio della propria attività di impresa in qualità di Concessionario;
 - d) non è pendente, né è stata minacciata, alcuna controversia, procedimento giurisdizionale, amministrativo o arbitrale nei confronti propri o di ciascuno dei soci, che ne possa pregiudicare la capacità di adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto;
 - e) non esistono motivi ostativi alla stipula del Contratto ai sensi dell'articolo 32, commi 9 e 11, del Codice.
3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di Gara (CIG) su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all'intervento, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 25, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall'articolo 13 del presente Contratto.
4. Non è ammessa la cessione del Contratto ad eccezione dei casi previsti all'articolo 106 comma 1 lettera d) del Codice (ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni).
5. Il valore della Concessione in applicazione dell'art. 167 D.lgs. 50/16 e s.m.i. è pari a euro [●],[●] (euro [●]/[●]).

Articolo 2 (Oggetto del contratto di Concessione)

1. Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento in concessione dei servizi di seguito elencati per tipologia:
 - Servizio di illuminazione pubblica
 - Servizio di Gestione Elettrica
2. Resta inteso fra le Parti che il Concessionario potrà usufruire degli eventuali benefici economici, ottenibili dai Titoli di Efficienza Energetica, connessi alla realizzazione delle Opere laddove resi disponibili dalla normativa di volta in volta applicabile. Sarà onere del Concessionario richiedere e produrre gli eventuali documenti necessari e/o eseguire i vari adempimenti richiesti senza aggravio alcuno per il Concedente. In nessun caso il mutamento dei benefici connessi allo svolgimento degli interventi oggetto della presente Concessione potrà avere come conseguenza un incremento degli oneri, diretti o indiretti, a carico del Concedente.
3. Le prestazioni, comuni a tutti i servizi e specifiche di ciascuno dei servizi sopra elencati, incluse nel Canone della Concessione di cui al successivo articolo 11.1, sono articolate nelle voci di seguito riportate e puntualmente descritte nel Progetto dell'Offerta.

2.1 (Prestazioni comuni a tutti i servizi)

1. Sono prestazioni comuni a tutti i servizi oggetto della Concessione quelle di seguito elencate e meglio descritte nei successivi articoli del presente Contratto e nel Progetto Definitivo:

- a) la redazione del Progetto Esecutivo delle Opere afferenti il Progetto Definitivo presentato dal Concessionario in sede di offerta;
- b) il finanziamento e la realizzazione delle Opere previste nel suddetto Progetto Esecutivo, secondo le modalità tecniche ivi specificate e secondo le modalità finanziarie specificate al successivo articolo 10;
- c) la fornitura dell'energia elettrica necessaria al funzionamento degli impianti oggetto della Concessione ove prevista dal Progetto dell'Offerta attraverso la voltura dei contratti di fornitura ad essi relativi e/o la stipula di nuovi contratti di fornitura da parte del Concessionario;
- d) le attività di gestione, esercizio e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti compresi nei perimetri di servizio relativi ai diversi servizi oggetto della Concessione;
- e) le attività di reperibilità, pronto intervento, controllo e monitoraggio.

2.2 (Prestazioni specifiche per il servizio di pubblica illuminazione)

1. In conformità al D.M. 28/03/2018 (Criteri Ambientali Minimi per il Servizio di Illuminazione Pubblica), il servizio di illuminazione pubblica prevede l'esecuzione delle attività di seguito riepilogate, per tutti gli impianti compresi nel Perimetro del Servizio, secondo le modalità specificate nel Progetto dell'Offerta ed al successivo articolo 6.4:

- a) la conduzione;
- b) la manutenzione ordinaria;
- c) la manutenzione straordinaria conservativa;
- d) la manutenzione straordinaria non conservativa;
- e) le verifiche periodiche.

2.3 (Prestazioni specifiche per il Servizio di Gestione Elettrica)

Il servizio prevede l'esecuzione delle attività di seguito riepilogate, per tutti gli impianti compresi nel Perimetro del Servizio, secondo le modalità specificate nel Progetto dell'Offerta ed al successivo articolo 6.5:

- 1. La voltura in capo al Concessionario stesso dei contratti di fornitura energetica già nella titolarità del Concedente afferenti i POD indicati nel Progetto dell'Offerta e nel Verbale di Consegna dei Servizi e degli Impianti, il monitoraggio dei consumi energetici e tutti gli interventi di ottimizzazione gestionale quali, a titolo non esaustivo, l'accorpamento di POD e la revisione delle potenze contrattuali.

Articolo 3 (Durata)

1. La Concessione avrà decorrenza dalla data del Verbale di Consegna dei Servizi e degli Impianti, che la Parti dovranno redigere in contraddittorio entro [●] giorni dalla stipula del presente Contratto ed avrà durata di anni [●] ([lettere]).

2. Alla scadenza, naturale della Concessione, o nei casi di risoluzione anticipata ad esclusione di quelli motivati da inadempienze del Concedente, il Concessionario dovrà rendersi disponibile a continuare ad erogare le prestazioni di cui al presente Contratto alle medesime modalità e condizioni vigenti al

momento della scadenza o della risoluzione per ulteriori 6 (sei) mesi per consentire al Concedente di esperire una nuova procedura di gara o assumere la gestione diretta degli impianti oggetto della Concessione, fermo restando l'obbligo del Concedente di cui all'articolo 5 comma 10.

SEZIONE 2 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE

Articolo 4 (Obblighi del Concessionario)

1. Fermi restando gli obblighi previsti dalle normative afferenti la presente Concessione, il Concessionario si impegna, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ad effettuare tutte le attività oggetto della Concessione conformemente al Progetto Definitivo presentato in sede di offerta, al successivo Progetto Esecutivo ed alle norme tecniche e di legge applicabili alle specifiche attività. Il Concessionario si impegna inoltre ad eseguire le operazioni finanziarie inerenti l'oggetto della Concessione e, in generale, tutte le attività di organizzazione, programmazione, supervisione e controllo necessarie ad assicurare il buon esito della Concessione stessa ad eccezione di quelle espressamente poste dal presente contratto a carico del Concedente.

2. Il Concessionario s'impegna ad elaborare le progettazioni relative alla presente Concessione nel rispetto della normativa di riferimento e del Codice, eseguendo a propria cura e spese tutte le attività propedeutiche necessarie per la perfetta conoscenza dello stato di fatto e di diritto degli impianti oggetto della Concessione.

3. Il Concessionario si impegna a sostenere tutti gli oneri di progettazione, ivi compresi quelli relativi ai piani di sicurezza e coordinamento degli stessi ai sensi del T.U. sulla sicurezza di cui al D.lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., nonché gli studi e le ricerche necessarie alla progettazione, compresi gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche.

4. Laddove previsto dal Disciplinare di Gara e secondo le modalità ivi definite, il Concessionario si impegna a rifondere al Concedente gli oneri da questo sostenuti e gli importi delle Somme a Disposizione di quest'ultimo di seguito specificati:

a) oneri per direzione dei lavori, collaudi, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di cui all'articolo 113 comma 1 del Codice così come modificato dal D.Lgs. 56/2017;

b) oneri per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti del Concedente di cui all'articolo 113 comma 2 del Codice così come modificato dal D.Lgs. 56/2017;

c) Somme a Disposizione per come indicate nel Prospetto Finanziario allegato al Progetto dell'Offerta;

d) eventuali oneri per l'acquisizione da parte del Concedente della proprietà degli impianti oggetto della Concessione, laddove non già compresi nelle Somme a Disposizione anzidette.

Il rimborso per gli oneri di cui al punto a) avverrà previa presentazione da parte del Concedente delle relative fatture e sarà subordinato alla verifica di congruità dei costi per gli oneri in argomento rispetto alle tariffe degli ordini professionali, riservandosi il Concessionario di rifondere il Concedente per importi compresi entro i limiti delle suddette tariffe. Saranno altresì a carico del Concessionario gli oneri per il personale e le attrezzature necessarie per eseguire gli accertamenti, i saggi ed i riscontri oggetto di eventuali motivate richieste formali da parte del collaudatore.

5. Tutti gli eventuali appalti, subappalti, subaffidamenti o affidamenti dovranno essere posti in essere dal Concessionario in conformità a quanto prescritto dal D.lgs. n. 50/2016 e dovranno essere comunicati e documentati al R.U.P. od al Direttore dell'Esecuzione.

6. Il Concessionario è responsabile della predisposizione ed attuazione delle misure di sicurezza sia nel corso dell'esecuzione delle Opere previste dal Progetto Esecutivo che nel corso della gestione del servizio ed assume tale qualifica a tutti gli effetti di legge.

7. Il Concessionario è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di

igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

8. Il Concessionario si impegna a rispettare i tempi previsti nella presente Convenzione e nel Cronoprogramma allegato al Progetto Esecutivo, dandone periodica comunicazione al Concedente e segnalando eventuali ritardi e modalità di recupero.

9. Il Concessionario si impegna a tenere indenne il Concedente da ogni pretesa di terzi, in qualsiasi modo derivante dal mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dalla presente Convenzione per cause a sé imputabili.

10. Il Concessionario si obbliga, su richiesta formale del Concedente, a fornire tutte le indicazioni tecniche in proprio possesso, desumibili dai rilievi e dalla documentazione tecnica impiegata per lo sviluppo dei progetti relativi alla presente Concessione, circa l' idoneità strutturale dei sostegni di illuminazione pubblica ad ospitare dispositivi pubblicitari la cui installazione e gestione il Concedente voglia affidare a Terzi rimanendo esclusa dall' oggetto della presente Concessione.

11. Il Concessionario, in accordo al Cap. 6 delle Linee Guida n. 9 del 21/08/2018 emanate dall' ANAC, si impegna ad elaborare annualmente un resoconto tecnico ed economico sullo svolgimento del contratto contenente gli elementi rilevanti necessari per accertarne il corretto svolgimento, quali, a titolo non esaustivo: l' avanzamento dei lavori in relazione al Cronoprogramma, l' esecuzione dei controlli, l' applicazione di eventuali penali.

12. Il Concessionario si impegna a nominare entro 30 giorni dalla decorrenza della Concessione un referente dei Servizi od un Referente per ciascun Servizio avente/i il ruolo indicato nelle Premesse del presente Contratto.

13. Il Concessionario si impegna ad attivarsi per richiedere alle altre amministrazioni competenti le autorizzazioni, i nulla osta e quant' altro necessario per la corretta e tempestiva esecuzione delle opere e per la gestione dei servizi oggetto della Concessione: eventuali ritardi o inadempimenti potranno essere imputati al Concessionario solo nel caso in cui ne sia dimostrata la colpa grave nel non avere attivato od avere tardivamente attivato i relativi procedimenti, fatti salvi gli obblighi che competono al Concedente, e salvo che il Concessionario stesso non dimostri che il ritardo derivi dal fatto del Concedente e di aver, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo ed azione di propria specifica competenza.

14. Il Concessionario, inoltre, dichiara e garantisce di:

- a) acquisire e mantenere valide ed efficaci le Autorizzazioni a proprio carico;
- b) stipulare e mantenere tutte le garanzie e le polizze assicurative previste dal Codice e dal Contratto;
- c) prestare l' assistenza richiesta dal Concedente, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di quest' ultimo;
- d) collaborare con il Concedente affinché questo eserciti i poteri di ispezione, accesso e acquisizione di documentazione e notizie utili alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi su di esso gravanti ai sensi di legge e del Contratto, anche fornendo al Concedente, per i medesimi fini, tutti i mezzi, i dati e le informazioni dallo stesso richieste;
- e) consegnare il Piano Economico Finanziario in formato editabile.

15. Il Concessionario si impegna a rifondere al Concedente gli eventuali oneri afferenti attività di assistenza per l' eliminazione o la gestione nel corso di durata della Concessione delle promiscuità elettriche e/o meccaniche degli impianti di illuminazione pubblica oggetto della Concessione con gli impianti di bassa tensione di proprietà del Distributore, che questi addebiterà al Concedente in ragione di leggi, norme o disposizioni dell' Autorità competente. Il rimborso dei predetti oneri

avverrà dietro presentazione delle relative fatture ricevute dal Concedente e, salvo diverso accordo tra le Parti, sarà oggetto di compensazione rispetto agli addebiti periodici del Canone di cui all'articolo 11.1.

16. Il Concessionario si impegna a svolgere tutte le attività oggetto della presente Concessione avendo cura di ridurre al massimo gli impatti ambientali conseguenti.

Articolo 5 (Obblighi del Concedente)

1. Il Concedente nominerà, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.lgs. 50/2016, un Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e, su proposta di questo, nominerà, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, il Direttore dell'Esecuzione che avrà il compito di verificare il regolare andamento dell'esecuzione del Contratto. Il Concedente dovrà inoltre nominare il Direttore dei Lavori ed eventualmente l'Ufficio di Direzione dei Lavori. Il Concedente è inoltre tenuto a designare, entro 30 giorni dall'inizio dei lavori, il Tecnico incaricato del collaudo tecnico amministrativo e funzionale.

2. Al fine di assicurare la puntuale corresponsione del Canone di cui al successivo articolo 11.1, il Concedente si impegna a conferire al proprio tesoriere mandato irrevocabile di pagamento ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1723 comma II del Codice Civile, debitamente accettato dal tesoriere stesso affinché questi accantoni e vincoli, nei limiti consentiti dalle giacenze di cassa, una quota delle entrate del Concedente fino a concorrenza dell'importo del corrispettivo dovuto e disponga di tali somme esclusivamente per il pagamento in favore del Concessionario o suoi cessionari alle scadenze indicate nelle relative fatture.

3. Al Concedente competono, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, le attività finalizzate al rilascio e/o all'ottenimento delle Autorizzazioni di propria pertinenza.

4. Il Concedente riconosce al Concessionario la possibilità di realizzare, a propria cura e spese, previo accordo con il Concedente stesso, ulteriori interventi per l'intera durata della Concessione, oltre quelli previsti nel Progetto Esecutivo, al fine di migliorare l'efficienza energetica degli impianti oggetto della Concessione, anche in relazione a tutte le possibili evoluzioni tecnologiche che si dovessero riscontrare sul mercato.

5. Il Concedente si impegna a tenere indenne il Concessionario da ogni pretesa di terzi, in qualsiasi modo derivante dagli eventuali danni cagionati da dispositivi pubblicitari, di telecomunicazione e/o di qualsiasi altro genere installati sui sostegni di illuminazione pubblica da Terzi Concessionari. Le eventuali riparazioni che si dovessero rendere necessarie per i danni causati agli impianti oggetto della Concessione saranno remunerate Dal Concedente al Concessionario ai sensi dell'articolo 13.

6. Il Concedente si impegna a tenere regolati i rami e le fronde degli alberi dei viali e in genere delle aree pubbliche e private in modo che, in qualsiasi condizione meteorologica, siano esclusi contatti con le linee elettriche degli impianti di illuminazione pubblica, sia mantenuto integro il flusso luminoso emesso dagli apparecchi di illuminazione e sia garantita la sicurezza degli impianti, delle apparecchiature e delle linee di alimentazione.

7. Il Concedente si impegna ad approvare il Progetto Esecutivo presentato dal Concessionario, corredato dalle relative Autorizzazioni entro e non oltre 30 giorni consecutivi dalla data di presentazione formale. Nel caso in cui il Concedente richieda modifiche e/o integrazioni al Progetto Esecutivo presentato dal Concessionario, il Concedente dovrà approvarle entro i 15 giorni consecutivi successivi alla data di presentazione formale;

8. Il Concedente si impegna, a comunicare al Concessionario ogni evento rilevante, circostanza o provvedimento nella sua disponibilità che condizioni la Concessione. In particolare, il Concedente è tenuto a trasmettere al Concessionario le seguenti informazioni e documenti:

- a) ogni provvedimento di ogni amministrazione pubblica rilevante ai fini dell'esecuzione e della vigenza della concessione che sia nella disponibilità del Concedente;

- b) ogni informazione e/documento utile in relazione allo stato degli impianti e delle aree interessati dalla Concessione;
- c) l'insorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della Concessione.

9. Il Concedente si impegna ad avviare almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza della Concessione, la procedura di gara per l'individuazione del nuovo Concessionario.

Articolo 5-bis (Profili di rischio)

1. Il presente Contratto di Concessione comporta il trasferimento del rischio operativo di cui all'articolo 3 comma 1 lettera zz) del Codice in capo al Concessionario essendo possibile che questi non riesca a recuperare, in condizioni operative normali, gli investimenti effettuati. In particolare, nell'ambito del rischio operativo, il Contratto comporta il trasferimento del Rischio di Costruzione e del Rischio di Disponibilità, secondo le modalità ed i termini di seguito descritti e puntualmente indicati nella Matrice dei Rischi allegata alla presente Convenzione, che qui si richiama quale parte integrante del Contratto.

2. Il Rischio di Costruzione di cui all'articolo 3 comma 1 lettera aaa) del Codice è trasferito al Concessionario poichè il ritardo nei tempi di consegna delle Opere ed il mancato rispetto degli standard di progetto sono direttamente oggetto di specifiche penali presso l'articolo 8 del presente Contratto; inoltre, gli eventuali aumenti dei costi delle Opere sono esplicitamente posti dal presente Contratto a carico del Concessionario.

3. Il Rischio di Disponibilità di cui all'articolo 3 comma 1 lettera bbb) del Codice è trasferito al Concessionario, considerato che il Concedente ha il diritto di applicare le penali di cui all'articolo 8, nel caso in cui i parametri prestabiliti di prestazione non vengano raggiunti.

4. Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Concessionario dichiara che quanto risulta dal Contratto medesimo e dai suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto della Concessione e delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell'Offerta, avendo tenuto conto in particolare dei costi della sicurezza e del personale necessario per la realizzazione dei lavori migliorativi e di gestione del servizio.

5. Il quadro completo dei rischi che a vario titolo le Parti si assumono è dettagliato nell'allegato: "Matrice dei Rischi".

SEZIONE 3 - PROGETTAZIONE COSTRUZIONE E GESTIONE

Articolo 6 (Consegna degli impianti, voltura delle forniture energetiche, esecuzione dei lavori e dei servizi)

1. La consegna degli impianti avverrà previa sottoscrizione del Verbale di Consegna dei Servizi e degli Impianti, redatto in contraddittorio tra le Parti, come accennato all'art.3 del presente Contratto.

2. Con la sottoscrizione del suddetto Verbale il Concessionario, dopo aver preso visione e verificato in contraddittorio con il Concedente lo stato degli impianti e delle apparecchiature oggetto della Concessione, ne accetta formalmente la presa in carico per tutta la durata della Concessione.

3. Il suddetto Verbale dovrà essere redatto in duplice copia, in contraddittorio tra Concessionario e Concedente e recare la firma congiunta. La relativa data di sottoscrizione costituirà la data di avvio dei Servizi. Il Verbale conterrà l'elenco dei POD delle forniture di energia elettrica che il Concessionario dovrà volturare in capo a sè, con le relative letture effettuate in contraddittorio o con riferimento all'ultima lettura effettuata dai rispettivi distributori energetici ed accettata dalle Parti. Nel verbale verranno inoltre riportati e sottoscritti da entrambe le Parti i periodi di funzionamento degli impianti serviti e gli orari di attività negli edifici compresi nel Perimetro di Servizio.

4. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Concedente, conferisce mandato al Concessionario, per la voltura in capo a sé della titolarità dei contratti delle forniture di energia elettrica relativi agli impianti oggetto della Concessione.

5. Il Concessionario si impegna a rifondere al Concedente, le somme che Questi avrà eventualmente versato per le forniture di energia elettrica relative agli impianti oggetto della Concessione, nel periodo intercorrente fra la consegna degli impianti e la decorrenza delle volture anzidette. Il rimborso sarà effettuato previa presentazione delle relative fatture e, salvo diverso accordo tra le Parti, sarà oggetto di compensazione rispetto agli addebiti periodici del Canone di cui all'articolo 11.1. Il rimborso escluderà gli importi relativi ai consumi energetici di eventuali carichi esogeni rilevati dal censimento di cui all'articolo 2.2. I suddetti importi saranno in questo caso ricostruiti dal Concessionario sulla base delle potenze nominali dei suddetti carichi, dei periodi di utilizzo e dei costi medi dell'energia elettrica nei relativi periodi rilevati dalle specifiche fatture. I valori così determinati saranno sottoposti dal Concessionario all'approvazione del Concedente. In caso di mancato accordo sarà avviata la procedura di risoluzione della controversia descritta all'articolo 8 comma 3. Eventuali addebiti afferenti pagamenti non dovuti da parte del Concessionario per i suddetti consumi di carichi esogeni saranno regolati secondo accordi presi tra le Parti.

.

6.1 (Progettazione e varianti)

1. Entro 90 (novanta) giorni dalla stipula della Concessione, il Concessionario sottoporrà all'approvazione del RUP, il Progetto Esecutivo delle Opere. Il Progetto dovrà essere conforme alla normativa di riferimento ed ai punti ad esso applicabili del D.lgs. n°50/2016.

2. L'approvazione del Progetto Esecutivo sarà eseguita dal RUP, previa verifica in contraddittorio con i progettisti della conformità al Progetto Definitivo ed agli altri documenti contrattuali nei termini definiti al precedente articolo 5 comma 7.

3. Ai sensi dell'art. 101 D.L. n. 50/2016, i lavori saranno eseguiti sotto la direzione di un Tecnico abilitato (Direttore dei lavori), nonché del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e del Responsabile dei Lavori nominati dal Concedente. Il RUP sovrintende e controlla, congiuntamente al Direttore dei Lavori e al Direttore dell'Esecuzione, l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, esercitando i compiti e le funzioni ad esso attribuite dal Codice, dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 e dalle Linee Guida ANAC n. 3 ("Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"). Il RUP avrà, pertanto, facoltà di richiedere motivatamente e con congruo preavviso atti, documenti, informazioni, nonché di effettuare ispezioni e controlli. Eventuali irregolarità, dovranno essere contestate per iscritto assegnando un congruo termine per chiarimenti e provvedendo, eventualmente, a diffidare il Concessionario alla regolarizzazione, assegnando un congruo termine per l'ottemperanza.

4. In fase di approvazione del Progetto Esecutivo il Concedente potrà proporre modifiche tecniche, purché in coerenza con il Progetto dell'Offerta. In tal caso, la stima dei costi di tali modifiche, che avverrà in contraddittorio tra le Parti, dovrà tener conto anche della conseguente modifica dei tempi indicati nel Cronoprogramma, dei riflessi sul Piano Economico-Finanziario ed eventualmente sulla durata della Concessione, che dovranno essere adeguati per tener conto dei tempi e dei costi delle modifiche stesse.

6.2 (Esecuzione dei lavori)

1. Ricevuta la comunicazione formale di approvazione del Progetto Esecutivo delle Opere da parte del Concedente, il Concessionario procederà all'avvio dei Lavori ivi previsti, redigendo uno specifico Verbale di Inizio Lavori in contraddittorio con il Concedente. Dalla data di questo verbale decorrerà il termine per l'esecuzione dei Lavori quale previsto dal Cronoprogramma che dovrà essere allegato al Progetto Esecutivo.

2. Tutti gli eventuali appalti, subappalti, subaffidamenti o affidamenti attivati dal Concessionario dovranno essere conformi a quanto prescritto dal D.lgs. n. 50/2016 e dovranno essere comunicati e documentati al R.U.P. o al Direttore dell'Esecuzione.

3. L'ultimazione dei Lavori dovrà essere accertata dal RUP entro i 10 (dieci) giorni successivi al ricevimento della comunicazione di ultimazione dei Lavori che il Concessionario dovrà trasmettere al Concedente.

6.2.1 (Collaudo dei lavori)

1. Il Concessionario individuerà le parti delle Opere ultimate e comunicherà l'ultimazione di tali parti al RUP.

2. Il Concessionario avrà l'obbligo di elaborare la contabilità dei lavori eseguiti e di fornire al collaudatore, anche in formato digitale, copia dei documenti contabili e disegni "As built".

3. Il collaudatore procederà in corso d'opera alle necessarie constatazioni. Il collaudo degli interventi sarà ultimato entro 180 giorni dalla comunicazione dell'ultimazione dei lavori da parte del Concessionario.

4. Il Collaudatore verificherà altresì la diligente e corretta esecuzione dei lavori in corso d'opera:

a) durante le fasi dell'esecuzione degli scavi e, in generale, delle lavorazioni non ispezionabili in sede di collaudo finale o la cui verifica risulti complessa successivamente all'esecuzione;

b) nei casi di interruzione o di anomalo andamento dei lavori rispetto al cronoprogramma.

5. In presenza di difetti e mancanze nell'esecuzione dei lavori, si applicherà l'art. 227 del DPR n. 207/2010. Il Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione sarà trasmesso per l'accettazione al Concessionario, il quale, in caso di contestazioni, potrà avviare la procedura prevista dal successivo articolo 8.3.

6.2.2 (Sospensione dei lavori)

1. La sospensione e l'eventuale proroga nell'esecuzione dei lavori sono ammesse nei casi, modi e tempi di cui all'articolo 107 del Codice e articolo 10 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49.

2. La sospensione totale o parziale dei lavori può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente l'esecuzione a regola d'arte dei lavori, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione dei lavori e alla ripresa dei lavori medesimi. L'esecuzione dei lavori può essere sospesa:

a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell'utile prosecuzione dei lavori a regola d'arte;

b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico;

c) per le cause di Forza Maggiore di cui all'articolo 1.

In tali casi, nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.

2. Il Concessionario non può sospendere unilateralmente l'Esecuzione dei lavori. In caso di sospensione parziale dei lavori, il Concessionario è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili.

3. In caso di sospensione totale, il Concessionario che, per cause a lui non imputabili, sia impossibilitato a recuperare il periodo di sospensione e ultimare i lavori nel termine fissato, può chiedere la proroga ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del Codice.

4. Qualora la sospensione o le sospensioni totali dei lavori, disposte per ragioni di necessità o di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del Codice, siano superiori a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi o, comunque quando superino sei mesi complessivi, il Concessionario può chiedere la risoluzione senza indennità. Se il Concedente si oppone alla risoluzione, il Concessionario ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

5. Nei casi di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle sopra elencate, al Concessionario è dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei seguenti criteri:

- a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
- b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, computati sulla percentuale del 10 per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal Direttore dei Lavori;
- d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

6.3 (Esecuzione dei servizi)

1. Il Concessionario nello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà attenersi ai seguenti principi:

- a) ottemperare alle disposizioni imposte dalla normativa vigente e dalla presente Convenzione;
- b) mantenere in buono stato di funzionamento gli impianti e garantirne le condizioni di sicurezza;
- c) assicurare che le apparecchiature mantengano le caratteristiche e le condizioni di funzionamento atte a produrre le prestazioni richieste indicate dai costruttori e/o definite nel Progetto Esecutivo fatto salvo il normale decadimento prestazionale nel corso della vita utile delle apparecchiature secondo i valori indicati dal costruttore o, in mancanza, secondo i valori reperibili in letteratura tecnica..

2. Con riferimento ai servizi oggetto della Concessione, specificati all'articolo 2, descritti negli articoli successivi della presente Convenzione e nel Progetto dell'Offerta, Il Concessionario metterà a disposizione del Concedente un sistema di monitoraggio, così come descritto nel Progetto dell'Offerta, atto a consentirgli la tempestiva verifica dei livelli qualitativi specifici di ciascun servizio.

3. Laddove le Parti non raggiungessero accordo sulla classificazione di specifici interventi manutentivi tra quelli compresi nel Canone di cui al successivo articolo 11.1 e quelli afferenti l'articolo 13, il Concessionario dovrà comunque eseguire gli interventi suddetti, salvo il diritto di avviare la procedura di valutazione e di risoluzione della discordanza nelle modalità previste dal successivo articolo 8 comma 3.

6.3.1 (Reperibilità e Pronto Intervento)

1. Le Attività di Reperibilità e Pronto Intervento, finalizzate all'eliminazione delle situazioni di pericolo che possono insorgere negli impianti oggetto della Concessione, saranno attive per 24 ore al giorno tutti i giorni dell'anno, festivi inclusi. A tale fine il Concessionario predisporrà una centrale operativa per il ricevimento delle segnalazioni pervenute attraverso i canali di comunicazione telefonici ed informatici definiti nel Progetto dell'Offerta. Dette segnalazioni saranno trattate e codificate dal Sistema Informativo previsto nel Progetto dell'Offerta e genereranno le procedure di intervento descritte nel presente articolo per il servizio di Gestione Elettrica e di Smart City e specificate nel documento "Specificazione delle Caratteristiche del Servizio" all'articolo 2.1.2 per il Servizio di Illuminazione Pubblica in conformità al D.M.28/03/2018 (Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di illuminazione pubblica).

CLASSIFICAZIONE DELLA RICHIESTA DI INTERVENTO	DESCRIZIONE	TEMPO DI SOPRALLUOGO
Emergenza	Situazioni di rischio per l'incolumità delle persone e/o di interruzione delle normali attività lavorative .	Sopralluogo entro 4 ore dalla chiamata
Urgenza	Situazioni di alterazione delle condizioni ottimali (ad esempio condizioni microclimatiche) per lo svolgimento delle normali attività lavorative	Sopralluogo entro 24 ore dalla chiamata
Nessuna urgenza	Tutti gli altri casi	Sopralluogo entro 48 ore dalla chiamata

2. A seguito della ricezione della segnalazione e dell'assegnazione del codice di intervento, saranno avviate le attività conseguenti, così articolate:

- a) messa in sicurezza della porzione di impianto oggetto di segnalazione ed eventualmente della parte di edificio interessata dalle operazioni di ripristino;
- b) analisi dello stato funzionale d'impianto per identificare le cause d'interruzione;

- b) intervento di ripristino (comprendente eventuali sostituzioni e/o riparazioni di apparecchi, apparecchiature o parti di questi) volto a riattivare il servizio.
3. Qualora non fosse possibile il ripristino immediato il Concessionario potrà attuare soluzioni temporanee. I tempi massimi d'intervento previsti per i diversi livelli di urgenza sono di seguito definiti:

CODICE DI INTERVENTO	TEMPO DI INIZIO ESECUZIONE
Indifferibile	Messa in sicurezza contestuale al sopralluogo
Programmabile a breve termine	Intervento di ripristino entro 2 giorni solari dalla data di sopralluogo
Programmabile a medio termine	Intervento di ripristino tra i 2 e i 5 giorni solari dalla data di sopralluogo
Programmabile a lungo termine	Intervento di ripristino oltre i 5 giorni solari dalla data di sopralluogo

4. In sede di sopralluogo la gravità dell'intervento potrà essere confermata o eventualmente riclassificata. Tutte le interazioni verso la Centrale Operativa, attraverso un qualunque canale di accesso, dovranno essere registrate nel sistema informativo, che terrà traccia di tutte le comunicazioni.

6.3.2 (Controllo e Monitoraggio)

1. Al fine di garantire una gestione operativa delle attività afferenti i servizi oggetto della Concessione, conforme ai livelli qualitativi definiti nel Progetto dell'Offerta, nonché il corretto svolgimento e la documentabilità delle attività di Reperibilità e Pronto Intervento, il Concessionario svolgerà le seguenti Attività di Controllo e Monitoraggio secondo le modalità indicate nel Progetto dell'Offerta:

- a) registrazione dei dati di fornitura dei vettori energetici (misurazione e contabilizzazione dell'energia elettrica), con idonei apparati conformi alle normative vigenti;
- b) istituzione di un archivio storico, consultabile dal Concedente, di tutti i record delle segnalazioni ricevute attraverso i canali di comunicazione e delle varie fasi di intervento dall'apertura della segnalazione al ripristino definitivo ed alla annotazione sul sistema informatico della risoluzione dell'evento;
- c) compilazione e storicizzazione delle anagrafiche degli impianti compresi nei Perimetri dei Servizi riportanti i principali dati d'impianto, per come qui di seguito esemplificativamente descritto:
 - i) impianti fotovoltaici di produzione di energia: tipologia, potenza, ubicazione e dati della linea di alimentazione dei singoli apparecchi illuminanti per specifica area di edificio;
 - ii) impianti di illuminazione pubblica: censimento di livello 2 come da D.M.28/03/2018 (Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di illuminazione pubblica);

6.3.3 (Sospensione dei servizi)

1. La sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente la corretta

esecuzione delle obbligazioni contrattuali relative alle fasi di conduzione e manutenzione, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione della fornitura e alla ripresa della medesima. La fornitura dei Servizi può essere sospesa:

- a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, della fornitura dei servizi;
- b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico;
- c) per le cause di Forza Maggiore di cui all'articolo 1.

In tali casi, nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.

Il Concessionario non può sospendere unilateralmente l'erogazione dei Servizi.

2. Al verificarsi di uno degli eventi di cui ai punti a), b) o c), il Concessionario laddove non fosse in grado di prestare il/i servizio/i in tutto o in parte, ne dovrà dare immediata comunicazione al Concedente, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, il/i Servizio/i che non può/possono essere prestato/i nonché i Servizi la cui erogazione subisce delle seppur parziali modifiche di qualsiasi tipo in conseguenza dell'/gli Evento/i.

3. Il Direttore dell'Esecuzione potrà disporre la sospensione della fornitura dei Servizi, compilando, se possibile con l'intervento del Concessionario o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, degli effetti prodotti, dei rimedi e cautele da attivare nel più breve tempo possibile per la ripresa della fornitura del/i Servizio/i sospeso/i, dei mezzi e strumenti esistenti rimasti nei luoghi di svolgimento delle prestazioni contrattuali.

4. Il Concedente si riserva in ogni momento, la facoltà di richiedere la sospensione totale o parziale dei Servizi per motivi di pubblico interesse o necessità, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza, dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a 15 giorni.

5. Nei casi di cui ai punti a), b) o c):

- i) i Corrispettivi di cui all'articolo 11 continueranno a essere corrisposti dal Concedente qualora la sospensione non ecceda massimo 3 giorni decorrenti dalla data di inizio della sospensione come risulta dal relativo verbale;
- ii) qualora la sospensione, singolarmente o, nel caso di più eventi cumulativamente considerati, ecceda i 3 giorni dalla data di inizio della sospensione, come risultante dal/dai relativo/i verbale/i, il Concessionario può chiedere la proroga dei termini di gestione del/i Servizio/i di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione. Qualora la sospensione determini una variazione dell'indicatore di equilibrio denominato Tir superiore a 2 (due) punti percentuali, potranno avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario.
- iii) La sospensione sarà disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Direttore dell'Esecuzione redigerà il verbale di ripresa della fornitura del/i Servizio/i interessato/i dall'evento indicando, per ciascuno di essi, i nuovi termini contrattuali.

6. Nei casi di sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi disposta per cause diverse da quelle di cui ai precedenti punti a), b) e c), al Concessionario è dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei criteri di cui all'articolo 6.2.2, in quanto compatibili.

7. Vengono di seguito descritte le modalità di esecuzione dei servizi indicati nell'art. 2 inclusi nel canone annuo di cui all'articolo 11.1. Sono inoltre da intendersi esclusi dal suddetto canone annuo gli interventi di manutenzione straordinaria, di adeguamento normativo o di altra tipologia che non rientrino nel Computo metrico del Progetto Esecutivo: tali attività sono normate e remunerate secondo quanto previsto dal successivo articolo 13 od attraverso la stipula di Atti Aggiuntivi ai sensi del successivo articolo 12.1.

6.4 (Servizio di Pubblica Illuminazione)

1. Il servizio di illuminazione pubblica è riferito all'intero impianto di illuminazione pubblica di proprietà del Concedente presente sul territorio del Comune di Roccasecca che risulta costituito, alla data di sottoscrizione del presente Contratto, da n. 1.980 (millenovecentottanta) centri luminosi alimentati da linee elettriche sia aeree (su muro o su sostegni), sia interrate ed è costituito dagli elementi di seguito elencati e dettagliatamente descritti nel Progetto dell'Offerta:

- a) apparecchi
- b) sostegni (eventualmente completi di collegamento a terra)
- c) linee dorsali
- d) linee di derivazione
- e) quadri elettrici di comando e protezione
- f) sistema di telecontrollo e telegestione (ove presente nel Perimetro di Servizio o previsto nel Progetto Esecutivo)
- g) quadri elettrici specifici per la regolazione del flusso luminoso (ove presenti nel Perimetro di Servizio o previsti nel Progetto Esecutivo)

Il servizio comprende le attività elencate all'articolo 2, dettagliatamente descritte nel Progetto dell'Offerta

2. Il Concessionario provvederà alla fornitura di energia elettrica per i predetti impianti attraverso la voltura dei contratti di fornitura di energia elettrica già nella titolarità del Concedente e/o tramite la stipula di nuovi contratti di fornitura. Laddove nel corso della durata della Concessione venissero realizzati nuovi centri luminosi dal Concessionario o da terzi incaricati dal Concedente, il Concessionario ne acquisirà la gestione dal Concedente attraverso uno specifico verbale di consegna. Per i suddetti centri luminosi il Concessionario provvederà alle relative forniture energetiche e, a decorrere dalla data della anzidetta consegna in gestione farà decorrere l'aggiornamento del canone della Concessione secondo le modalità definite all'articolo 11.2.1.

3. Nel caso di centri luminosi realizzati da terzi, per gli eventuali lavori necessari al collegamento dei suddetti centri luminosi ad impianti esistenti limitrofi od alla realizzazione di nuovi POD, il Concessionario elaborerà specifici preventivi ai sensi dell'articolo 13, intendendosi tali lavori non inclusi nel canone di cui all'articolo 11.1.

4. Il servizio comprende inoltre:

- a) la verifica periodica, secondo quanto previsto dalle vigenti normative, della funzionalità dei sistemi di protezione dai contatti indiretti mediante messa a terra (classe di isolamento I) e/o la sostituzione dei componenti d'impianto atta a realizzare la classe di isolamento II dell'impianto secondo quanto previsto dal Progetto Esecutivo;
- b) la sostituzione e smaltimento delle lampade ed altro materiale, secondo i programmi manutentivi previsti nel Progetto dell'Offerta, in conformità ai disposti di legge e regolamentari relativi ai materiali tossici e/o nocivi e lo smaltimento dei rifiuti in ottemperanza al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- c) la messa a norma degli impianti di pubblica illuminazione oggetto della Concessione. Eventuali interventi migliorativi che il Concessionario dovesse ritenere necessari, volti, ad esempio, a razionalizzare le forniture energetiche e/o la quantità e la allocazione dei quadri elettrici, saranno consentiti dal Concedente al Concessionario senza specifiche formalizzazioni, sempre intendendone i relativi oneri totalmente a carico del Concessionario, con l'obbligo per il Concessionario di fornire al Concedente adeguata documentazione tecnica ed amministrativa inerente gli interventi effettuati;
- d) la sostituzione delle linee elettriche dell'impianto di illuminazione aeree e/o sotterranee, diverse da quelle di competenza del gestore del servizio di distribuzione elettrica, non più in grado di assicurare la corretta alimentazione degli apparecchi di illuminazione in termini di funzionalità e sicurezza elettrica ad esempio a causa di deterioramento degli isolamenti;
- e) la verifica con l'ente gestore del servizio di distribuzione elettrica delle reti esistenti, l'interconnessione e le interferenze con le altre reti del territorio comunale;
- f) il censimento dei carichi elettrici esogeni per consentire al Concedente di avviare le pratiche per il distacco e la rimozione di quelli non autorizzati o l'installazione di idonei misuratori di energia per quei carichi elettrici esogeni che il Concedente vorrà mantenere in esercizio e che, previa verifica di fattibilità tecnica e normativa, saranno inclusi nel Perimetro di Servizio qualificandoli come Impianti Speciali;
- g) la sostituzione dei sostegni che durante l'arco della vigenza contrattuale dovessero ammalorarsi e determinare rischi per la pubblica incolumità;
- h) la sostituzione degli apparecchi di illuminazione che durante l'arco della vigenza contrattuale dovessero ammalorarsi, riducendo l'illuminamento a valori inferiori a quelli nominali indicati dal costruttore;
- i) la raccolta, il trasporto, il trattamento, il recupero e smaltimento ambientalmente compatibile delle sorgenti luminose classificate come RAEE professionali in conformità all'art. 4.1.5.2 del D.M. 29.09.2017;
- j) la formazione del personale comunale indicato dal Concedente in merito ai sistemi di tele-controllo e tele-gestione se previsti dal Progetto Esecutivo.

6.5 (Servizio di Gestione Elettrica)

1. Il servizio comprende le attività elencate all'articolo 2.3 e dettagliatamente descritte nel Progetto dell'Offerta. Inoltre, nel corso della durata di validità della Concessione, il Concessionario potrà, sostenendone interamente il costo e quindi senza alcun onere per il Concedente, implementare altre soluzioni tecnologiche nel rispetto dei livelli qualitativi definiti nel Progetto dell'Offerta, previo accordo con il Concedente.

3. Il Concessionario, nell'esecuzione del Servizio di Gestione Elettrica, dovrà rispettare tutte le norme tecniche e di legge afferenti l'esercizio degli impianti elettrici, nonché le condizioni di prevenzione e protezione dai rischi ad essi collegati.

4. Il Concessionario provvederà alla voltura dei contratti di fornitura energetica già nella titolarità del Concedente afferenti i POD oggetto del Verbale di Consegna dei servizi e degli Impianti di cui all'articolo 6 e potrà procedere ad accorpamenti di POD e/o alla stipula di nuovi contratti di fornitura intestati al Concessionario stesso senza specifiche autorizzazioni da parte del Concedente.

5. Nel caso in cui il Concedente decida di installare in autonomia nuovi carichi elettrici (anche provvisori) all'interno degli edifici o altri impianti speciali comunque afferenti i POD compresi nel Perimetro di Gestione del Servizio di Gestione Elettrica, dovrà darne immediata comunicazione al Concessionario e comunque entro il limite massimo di 3 (tre) giorni dalla loro messa in servizio. Il Concessionario avrà diritto di effettuare in qualunque momento, autonomamente od in contraddittorio con il Concedente, misure per la verifica dei carichi elettrici presenti. A seguito della messa in servizio dei suddetti nuovi carichi elettrici, il canone onnicomprensivo annuo verrà aggiornato tenendo conto dell'incremento dei consumi elettrici secondo le modalità indicate nel successivo articolo 11.2.1.

Articolo 7 (Riconsegna degli impianti al termine della Concessione)

1. Alla scadenza della Concessione, ovvero in caso di risoluzione anticipata della stessa, il Concessionario dovrà riconsegnare al Concedente gli impianti in buono stato di efficienza e conservazione, fatto salvo il normale decadimento prestazionale nel corso della vita utile delle apparecchiature secondo i valori indicati dal costruttore o, in mancanza, secondo i valori reperibili in letteratura tecnica come già indicato all'articolo 6.3.

2. All'atto della riconsegna verrà redatto, in contraddittorio tra le Parti un apposito verbale nel quale verrà dato atto di eventuali vizi o malfunzionamenti imputabili agli interventi effettuati dal Concessionario che dovrà provvedere con spesa a proprio carico alla relativa eliminazione entro tre mesi dalla riconsegna degli impianti. Lo svincolo del deposito cauzionale definitivo avverrà pertanto alla fine dei sei mesi successivi alla riconsegna degli impianti.

3. Il Concedente, al termine della Concessione, e comunque entro i termini stabiliti dalle normative afferenti le forniture energetiche, dovrà volturare in capo a sé i contratti di fornitura energetica per le utenze oggetto della Concessione rifondendo al Concessionario gli importi relativi ai consumi degli impianti oggetto della Concessione, da Questi eventualmente corrisposti dopo la scadenza della Concessione. Le spese relative a queste volture saranno a carico del Concedente.

Articolo 8 (Penali)

1. Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Concessionario comporteranno l'applicazione delle penali riportate nella tabella di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Concedente al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

2. I giorni e le ore di ritardo indicati ai fini dell'applicazione delle penali si intendono naturali e consecutivi.

3. Le penalità di cui al presente articolo saranno applicate previa contestazione dell'addebito da parte del RUP o del Direttore dell'Esecuzione, da comunicare al Concessionario, assegnandogli 10 (dieci) giorni per eventuali osservazioni e/o controdeduzioni. Laddove il Concessionario non facesse pervenire le proprie controdeduzioni nel suddetto termine di tempo, il Concedente avrà facoltà di applicare le penali indicate nella contestazione senza ulteriori adempimenti. Diversamente, le controdeduzioni del Concessionario saranno valutate da uno specifico organismo costituito ad hoc e composto dal RUP in rappresentanza del Concedente e da un rappresentante del Concessionario da questi formalmente designato. Laddove l'organismo così definito non trovasse accordo in merito all'accertamento delle violazioni contestate e/o all'entità della penale da applicare ogni valutazione e conseguente determinazione sarà rimessa ad un terzo soggetto, di comprovata competenza ed esperienza in materia, scelto congiuntamente dal Concedente e dal Concessionario. In mancanza di accordo per questa nomina le Parti convengono di demandare la suddetta nomina al Presidente dell'ordine degli Ingegneri della provincia di [●] e di accettare fin d'ora la determinazione che l'arbitro così designato assumerà in merito alla questione in esame. Il compenso ed i costi da riconoscere all'arbitro ed agli altri terzi soggetti interessati congiuntamente dalle Parti per la questione in esame, saranno ripartiti equamente tra le Parti fino alla determinazione assunta dall'arbitro e, successivamente, addebitati alla Parte titolare dell'istanza rigettata. Nel caso di accoglimento parziale dell'istanza di una Parte,

costi e compensi suddetti saranno ripartiti secondo la percentuale di accoglimento dell'istanza. Gli addebiti afferenti i suddetti costi saranno regolati secondo accordi presi in ciascuna occasione dalle Parti.

4. Ciascuna penale sarà applicata a scomputo dell'importo del canone dovuto dal Concedente alla scadenza periodica di pagamento del Canone immediatamente successiva.

5. In caso di grave inadempimento tale da pregiudicare l'espletamento del servizio, si avvieranno le procedure previste dall'art. 176 del D.Lgs. 50/2016.

Oggetto del controllo	Descrizione	valore penale	
Servizi	Avvio dei Servizi	Ritardo nell'inizio dell'erogazione dei Servizi	250 €/giorno per ogni giorno di ritardo rispetto al "Verbale di Consegna dei Servizi e degli Impianti"
	Orari accensione/ spegnimento impianti	Mancato rispetto degli orari di accensione e spegnimento degli impianti di illuminazione pubblica	50 €/giorno per ogni quadro di alimentazione, per ogni ora o frazione di ora errata
	Tempo di sopralluogo per "Richieste di Emergenza"	Rispetto dei tempi di intervento	50 €/ora per ogni ora o frazione di ora di ritardo rispetto al tempo indicato nella tabella dell'articolo 6.3.1 del presente Contratto
	Tempo di sopralluogo per "Richieste di Urgenza"	Rispetto dei tempi di intervento	100 €/giorno per ogni giorno di ritardo rispetto al tempo indicato nella tabella dell'articolo 6.3.1 del presente Contratto
	Tempo di sopralluogo per "Richieste di Nessuna Urgenza"	Rispetto dei tempi di intervento	50 €/giorno per ogni giorno di ritardo rispetto al tempo indicato nella tabella dell'articolo 6.3.1 del presente Contratto
	Tempo di intervento per interventi con codice: "Indifferibile"	Rispetto dei tempi di intervento	50 €/ora per ogni ora o frazione di ora di ritardo rispetto al tempo indicato nella tabella dell'articolo 6.3.1 del presente Contratto

	Tempo di intervento per interventi con codice: "Programmabile a breve termine"	Rispetto dei tempi di intervento	50 €/giorno per ogni giorno di ritardo rispetto al tempo indicato nella tabella dell'articolo 6.3.1 del presente Contratto
	Tempo di intervento per segnalazioni di: "Pronto intervento", "Intera cabina spenta", "Strada al buio"	Rispetto dei tempi di intervento	50 €/ora per ogni ora o frazione di ora di ritardo rispetto al tempo indicato nella tabella dell'articolo 2.1.2 del documento "Specificazione delle Caratteristiche del Servizio"
	Tempo di intervento per segnalazioni di: "3 centri luminosi spenti"	Rispetto dei tempi di intervento	100 €/giorno per ogni giorno di ritardo rispetto al tempo indicato nella tabella dell'articolo 2.1.2 del documento "Specificazione delle Caratteristiche del Servizio"
	Tempo di intervento per segnalazioni di: "Singolo centro luminoso spento"	Rispetto dei tempi di intervento	50 €/giorno per ogni giorno di ritardo rispetto al tempo indicato nella tabella dell'articolo 2.1.2 del documento "Specificazione delle Caratteristiche del Servizio"
Lavori	Tempo di intervento per interventi con codice: "Programmabile a medio termine" e "Programmabile a lungo termine"	Rispetto dei tempi di intervento	30 €/giorno per ogni giorno di ritardo rispetto al tempo indicato nella tabella dell'articolo 6.3.1 del presente Contratto
	Fase di progettazione dei lavori	Rispetto della data di consegna al RUP del Progetto Esecutivo delle Opere	50 € per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti dall'articolo 6.1.1 del presente Contratto

Avvio dei lavori	Ritardo rispetto alla data di avvio dei lavori	100 €/giorno per ogni giorno di ritardo rispetto al “Verbale di Consegna dei Lavori”
Fase di esecuzione dei lavori	Ritardo rispetto alle date previste di esecuzione degli interventi previsti nel Progetto Esecutivo	50 € per ogni giorno di ritardo rispetto alla data prevista nel cronoprogramma allegato al Progetto Esecutivo
Qualità di materiali e prestazioni	Installazione di materiali, apparecchi ed apparecchiature con prestazioni inferiori a quelle previste dal Progetto Esecutivo pur se a norma e perfettamente funzionali	1.000 € per ogni tipologia di difformità dal Progetto Esecutivo determinante difetti e mancanze tali da rendere non collaudabile l’Opera ai sensi dell’art. 227 comma 1 del DPR 207/2010, oltre l’obbligo di sostituzione o di adeguamento di apparecchi e apparecchiature ai livelli previsti dal Progetto Esecutivo. La penalità è applicabile alle difformità e non alle singole apparecchiature, apparecchi, componenti o prestazioni difformi.
KPI Servizio di Illuminazione Pubblica	$T_a = \frac{N_m}{P.L.} < 0,9$	1% del valore della quota del canone annuo relativo al servizio Illuminazione Pubblica
	$IAS = 1 - \frac{RS}{I_T} < 0,95$	1% del valore della quota del canone annuo relativo al servizio Illuminazione Pubblica

1. Il Concessionario avrà facoltà di subappaltare a terzi, muniti di adeguate capacità tecnico-professionali, parte dei lavori e dei servizi oggetto della Concessione ai sensi dell'art. 174 del D.lgs. 50/2016 ed in conformità a quanto previsto nell'offerta impegnandosi, in tal caso, a presentare almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività in subappalto la documentazione di seguito specificata:

- a) la copia autentica del contratto di subappalto;
- b) la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali, previsti dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate;
- c) l'accettazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento da parte del subappaltatore;
- d) l'eventuale ulteriore documentazione prescritta dalla normativa.

2. Nel caso di mancato o incompleto deposito dei documenti necessari nel termine previsto, il Concedente procederà a richiedere al Concessionario la consegna dell'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine non inferiore a 10 giorni, decorso inutilmente il quale il subappalto si intenderà non autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

SEZIONE 4 - FINANZIAMENTO CORRISPETTIVI ADEGUAMENTI

Articolo 10 (Finanziamento delle opere)

1. Il Concessionario assicura il finanziamento delle opere previste dal Progetto Esecutivo e si farà carico di tutti i costi relativi alla fornitura di energia elettrica, laddove prevista nel Progetto dell'Offerta e/o negli eventuali Atti Aggiuntivi di cui all'articolo 12.1 ed alle prestazioni di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria illimitatamente comprese nel Canone ed a quelle comprese limitatamente ai massimali di cui al successivo comma 3 per tutti gli impianti oggetto della Concessione, per tutta la durata della stessa.

2. Ai sensi dell'art. 183, comma 15-19 e Art. 179 comma 3 e secondo quanto previsto dall'art. 165, comma 3-4-5 del d.lgs 50/2016, il Concessionario, sulla base della propria pluriennale esperienza nel settore, ha elaborato il Piano Economico Finanziario (PEF) nel quale vengono definitivi i valori dei costi e dei ricavi che determinano l'equilibrio economico e la sostenibilità finanziaria della presente Concessione.

3. Qualora il canone di cui all'articolo 11.1 non consenta di recuperare i costi sostenuti dal Concessionario, ivi compreso il finanziamento delle Opere previste dal Progetto Esecutivo, ogni conseguenza di natura economica e finanziaria non sarà imputabile al Concedente.

Articolo 11 (Canone onnicomprensivo: composizione e aggiornamento)

11.1 (Canone Omnicomprensivo Annuo)

1. Il corrispettivo dovuto dal Concedente al Concessionario è costituito dal canone a base di gara al netto dello sconto offerto dal Concessionario ed ammonta ad un valore annuo pari ad € [●] oltre I.V.A..

2. La fatturazione del suddetto canone avverrà con cadenza mensile con importo costante e pari ad un dodicesimo del valore annuo. I pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario entro

30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica relativa al periodo mensile di riferimento. I pagamenti saranno effettuati sul c/c dedicato indicato dal Concessionario. Eventuali variazioni delle imposte e delle accise saranno recepite attraverso il conguaglio annuale salvo diverso accordo tra le Parti.

3. Al termine di ogni annualità il Concessionario procederà al calcolo del conguaglio annuo secondo le modalità descritte successivamente nel presente articolo. Tale importo, se positivo, sarà oggetto di specifica fattura di conguaglio da parte del Concessionario e dovrà essere corrisposto dal Concedente entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta fattura; se negativo, sarà verrà compensato da parte del Concessionario a decorrere dalla prima scadenza di pagamento dovuta dal Concedente.

4. I pagamenti non potranno essere differiti o ridotti neanche in caso di contestazione. Nei casi di ritardato pagamento, il Concessionario applicherà il tasso di mora stabilito in misura pari al tasso BCE semestrale maggiorato di 7 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, fatta salva la risarcibilità del danno.

11.2 (Aggiornamento del canone)

1. Il canone sarà soggetto ad aggiornamenti annuali correlati alle possibili variazioni di seguito riportate:

- a) variazioni dei parametri di servizio;
- b) variazioni del costo dell'energia elettrica;
- c) variazioni dei prezzi al consumo

Ai fini del calcolo del conguaglio annuale il canone viene pertanto suddiviso nelle seguenti componenti:

$$\text{Canone} = C_{SGE} + C_{SIP} + C_{IS} + C_M + C_{Am}$$

Come di seguito definiti e secondo la ripartizione percentuale indicata:

C_{SGE} = [●]% componente del canone relativa all'impiego del vettore energetico per il Servizio Gestione Elettrica;

C_{SIP} = [●]% componente del canone relativa all'impiego del vettore energetico per il Servizio Illuminazione Pubblica;

C_{IS} = [●]% componente del canone relativa all'impiego del vettore energetico per il Servizio Gestione Elettrica dedicato agli Impianti Speciali;

C_M = [●]% componente del canone relativa all'attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria;

C_{Am} = [●]% componente del canone relativa all'ammortamento degli investimenti sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle Opere.

Di seguito sono descritte le formule di aggiornamento delle componenti del Canone correlate alle possibili variazioni sopra indicate, precisando che la componente C_{Am} non sarà soggetta ad alcun aggiornamento per l'intera durata della Concessione.

2. Il canone sarà soggetto ad un eventuale primo aggiornamento all'inizio della decorrenza della Concessione, laddove questa decorra da un'annualità successiva a quella dell'offerta. Inoltre, per la sola componente C_{SGE} , trascorsi 12 mesi dalla decorrenza della Concessione, si procederà ad un conguaglio una tantum rispetto all'ammontare delle fatture di energia elettrica afferenti i POD di cui all'articolo 6 comma 3. Il suddetto ammontare costituirà la rideterminazione del valore della

componente C_{SGE} al quale applicare i successivi aggiornamenti annuali relativi alla variazione del costo del relativo vettore energetico.

11.2.1 (Variazione dei parametri di servizio)

1. Per variazione dei parametri di servizio si intende il verificarsi degli eventi descritti nei successivi punti da 1) a 7). Tutti i valori dei coefficienti di revisione definiti nel presente articolo saranno riportati in uno specifico documento che sarà predisposto dal Concessionario al termine di ogni annualità e sottoposto all'approvazione del Concedente antecedentemente all'emissione della fattura di conguaglio di cui all'articolo 11.2.4. I valori relativi all'annualità precedente quella di inizio della Concessione, sono oggetto di uno specifico allegato al Progetto dell'Offerta.

1) Variazioni, in aumento o diminuzione, dell'oggetto del servizio e variazioni, in aumento o diminuzione, degli standard di cui alla presente Convenzione, relativamente alla manutenzione e conduzione degli impianti, alla gestione del Pronto Intervento e agli altri servizi previsti ai fini dell'aggiornamento della componente C_{SGE} .

A fronte delle variazioni qualitative e/o quantitative dei Servizi in Concessione, per come sopra indicate, il Concessionario sottoporrà al Concedente una specifica preventivazione supportata da calcoli e documentazione tecnica adeguati a dimostrarne compiutamente la congruità, che si sostanzierà nella determinazione del coefficiente di revisione del canone annuo denominato: C_{SN} .

Successivamente all'approvazione da parte del Concedente della suddetta preventivazione, le Parti redigeranno e sottoscriveranno uno specifico Atto Aggiuntivo ai sensi del successivo articolo 12.1. La revisione del Canone decorrerà dal mese di decorrenza dell'Atto Aggiuntivo.

2) variazioni, in aumento o diminuzione, delle temperature ambiente estive, calcolate attraverso i "gradi giorno estivi" ed espresse a mezzo del coefficiente GGE_N ai fini dell'aggiornamento della componente C_{SGE} :

$$GGE_N = \frac{GGE_{R(N)}}{GGE_{(N-1)}}$$

Nella quale:

$GGE_{(N-1)}$ sono i "gradi giorno estivi" calcolati in analogia ai $GGR(N)$ per l'annualità precedente.

$GGR_{(N)}$ sono i "gradi giorno estivi" calcolati per l'annualità N come segue:

$$GGE_{R(N)} = \sum (T_e - T_i)$$

Dove T_i è la temperatura rilevata negli ambienti climatizzati e T_e è la temperatura media giornaliera ambientale esterna. Tale somma è valida per le sole differenze positive ed è da estendersi ai soli giorni di climatizzazione estiva del periodo annuale. Limitatamente agli edifici climatizzati per i quali non è possibile effettuare una rilevazione delle temperature interne durante le ore di attività nel periodo estivo, il valore del Grado Giorno estivo è calcolato assumendo una T_i pari a 27°C, mentre per gli edifici nei quali non è prevista climatizzazione il parametro viene escluso dalla formula.

3) variazione degli orari di apertura e di attività all'interno degli edifici in aumento o riduzione rispetto a quanto contenuto negli allegati all'offerta del Concessionario.

Per quanto riguarda l'energia elettrica, tali variazioni sono espresse a mezzo del coefficiente HEN :

$$HE_N = \sum_i \frac{(HE_N)_i * (\delta_N)_i}{(HE_{N-1})_i}$$

Nella quale:

(HEN)i sono le ore di attività relative all'edificio i per l'annualità N.

(HEN-1)i sono le ore di attività relative all'edificio i rilevate nell'annualità precedente l'annualità N.

(δN)i è l'incidenza % dei consumi relativi all'edificio i sui consumi totali. Tale parametro permette di pesare, in termini di aumento/riduzione dei consumi, il reale contributo di una variazione delle ore di attività relative all'edificio i; esso viene calcolato in funzione dei consumi:

- misurati per l'annualità N, laddove presente un idoneo sistema di contabilizzazione per ciascun edificio i;
- stimati per l'annualità N in relazione alle caratteristiche tecnologiche e gestionali di ciascun edificio i, ove non presente un idoneo sistema di contabilizzazione per ciascun edificio i.

4) Variazione della potenza installata a seguito della variazione del numero di centri luminosi di illuminazione pubblica all'interno del Perimetro di Servizio espresse a mezzo del coefficiente VPI ai fini dell'aggiornamento della componente C_{SIP}:

$$VPI = \frac{PI_{N-1} + \Delta PI_N}{PI_{N-1}}$$

Nella quale:

ΔPI_N indica la variazione di potenza complessiva dell'impianto di illuminazione pubblica così come rilevata attraverso il sistema di monitoraggio all'annualità N a seguito della variazione dei centri luminosi.

PI_{N-1} è la potenza complessiva dell'impianto di illuminazione pubblica all'annualità N-1.

5) Variazione delle potenze di picco rilevate negli edifici compresi nel Perimetro di Servizio, espresse a mezzo del coefficiente PE_N ai fini dell'aggiornamento della componente C_{GE}:

$$PE_N = \frac{(PC_N)}{(PC_{N-1})}$$

Nella quale:

PC_N è la potenza di picco complessiva dei carichi elettrici all'anno N rilevata dal Concessionario.

PC_{N-1} è la potenza di picco complessiva dei carichi elettrici per l'annualità precedente.

6) Le variazioni relative al periodo di funzionamento degli Impianti Speciali saranno espresse a mezzo del coefficiente PeriodoN ai fini dell'aggiornamento della componente C_{IS}:

$$Periodo_N = \sum_j \frac{(GG \text{ funz.}_N)_j * (\lambda_N)_j}{(GG \text{ funz.}_{N-1})_j * (\lambda_N)_j}$$

Nella quale:

- (GG funz.N)_j sono i giorni di funzionamento relativi allo specifico impianto j comunicati dal Concedente al Concessionario per l'annualità N.

- (GG funz.N-1)_j sono i giorni di funzionamento relativi allo specifico impianto j rilevati nell'annualità precedente, come da Allegato 4 aggiornato annualmente a cura del Concessionario.

- (λN)_j è l'incidenza % dei consumi relativi allo specifico impianto j sui consumi totali di tutti gli Impianti Speciali. Tale parametro permette di pesare, in termini di aumento/riduzione dei consumi, il reale contributo di una variazione dei giorni di funzionamento relativi allo specifico Impianto j; esso viene calcolato in funzione dei consumi:

misurati per l'annualità N, laddove presente un idoneo sistema di contabilizzazione per lo specifico Impianto j;

stimati per l'annualità N in relazione alle caratteristiche tecnologiche e gestionali dello specifico Impianto j, ove non presente un idoneo sistema di contabilizzazione per il medesimo.

7) variazioni, in aumento o diminuzione, sia del numero dei punti luce, sia delle volumetrie e/o del numero degli edifici, espresse a mezzo del coefficiente VM, ai fini dell'aggiornamento della componente CM:

$$V_M = V_{NPI}$$

Nella quale:

VNPI variazione del numero dei punti luce all'annualità N rispetto all'annualità N-1 come segue:

$$V_{NPI} = \frac{n^\circ \text{ punti luce}_N}{n^\circ \text{ punti luce}_{N-1}}$$

11.2.2 (Variazione del costo dei vettori energetici)

Il canone sarà soggetto ad aggiornamenti annuali in funzione delle variazioni dei prezzi unitari medi di riferimento dei vettori energetici, delle imposte e di tutti gli altri oneri, tra l'annualità corrente (N) e l'annualità precedente (N-1), pubblicati dall'Autorità competente. L'aggiornamento avverrà attraverso i coefficienti di seguito specificati:

$$k_{EL} = \left(\frac{\text{EnergiaElettrica}_N}{\text{EnergiaElettrica}_{N-1}} \right)$$

per l'energia elettrica di categoria "Altri Usi" e:

$$k_{ELIP} = \left(\frac{\text{EnergiaElettrica}_{IPN}}{\text{EnergiaElettrica}_{IPN-1}} \right)$$

Per l'energia elettrica impiegata per l'illuminazione pubblica

dove: $EnergiaElettrica_N$, $EnergiaElettrica_{N-1}$, $EnergiaElettrica_{IPN}$, $EnergiaElettrica_{IPN-1}$, indicano i valori medi anzidetti riferiti all'annualità corrente (N) ed all'annualità precedente (N-1).

Nel caso dell'energia elettrica per "Altri Usi" e per illuminazione pubblica, i relativi valori medi annuali saranno determinati come media ponderata annuale dei valori mensili di prezzo (PUN) pubblicati dall'ARERA, pesati in funzione delle percentuali di prelievo mensili per fasce orarie, relativi all'area geografica di riferimento. Analogamente saranno pesati i valori relativi agli Oneri di Sistema, Dispacciamento, Trasporto ed Accise.

11.2.3 (Adeguamento al tasso di inflazione)

La componente del Canone relativa alle attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria sarà aggiornata annualmente, in funzione delle variazioni del costo dei beni di consumo, tra l'annualità corrente (N) e l'annualità precedente (N-1), secondo la seguente formula:

$$k_M = \left(\frac{IPCA_N}{IPCA_{N-1}} \right)$$

Dove:

K_M è l'indice di aggiornamento calcolato attraverso l'indice ISTAT di revisione per i prezzi al consumo (IPCA).

11.2.4 (Conguaglio annuo)

Per ciascuna delle voci che compongono il canone omnicomprensivo annuo all'anno N le variazioni di cui ai punti precedenti saranno calcolate con le seguenti formule:

$$C_{SGEN} = \sum_i ((C_{SGEN-1} \cdot V_N \cdot PE_N \cdot HE_N) \cdot (k_{EL}) \cdot (k_{100-P})) \\ + \sum_i ((C_{SGEN-1} \cdot V_N \cdot PE_N \cdot HE_N \cdot GGE_N) \cdot (k_{EL}) \cdot (k_P))$$

Ove il coefficiente k_P rappresenta la percentuale della potenza attiva impegnata, destinata ad usi di climatizzazione estiva, ed $k_{(100-P)}$ il complementare sul totale della potenza attiva impegnata dall'utenza e V_N la variazione volumetrica degli edifici afferenti i POD oggetto della Gestione Elettrica a seguito della stipula di eventuali Atti Aggiuntivi, in assenza dei quali si intende sempre pari ad 1.

$$C_{SIPN} = C_{SIPN-1} \cdot VPI \cdot (k_{ELIP})$$

$$C_{ISN} = \sum_i (C_{ISN-1} \cdot Periodo_N) \cdot (k_{EL})$$

Il canone omnicomprensivo annuo sarà pertanto rivisto per l'annualità N alla data del 31 dicembre, sulla base della seguente formula:

$$\text{Canone}_N = C_{\text{SGEN}} + C_{\text{SIPN}} + C_{\text{ISN}} + C_{M_{N-1}} * V_m * K_m + C_{\text{sn}} + C_{\text{am}} + C_{\text{ami}}$$

Ove C_{Ami} indica una eventuale componente del canone relativa all'ammortamento di eventuali ulteriori investimenti non previsti nel Progetto Esecutivo, ma realizzati nel periodo di validità della Concessione ai sensi del successivo articolo 13.

Sulla base delle revisioni di cui agli articoli precedenti il Concessionario è tenuto a calcolare e notificare entro il 28 febbraio dell'anno successivo l'eventuale quota di conguaglio annuale da corrispondere o richiedere al Concedente. Tale conguaglio annuale è calcolato come:

$$\text{Conguaglio annuale} = \text{Canone}_N - \text{Canone}_{N-1}$$

È fatto obbligo al Concessionario di aggiornare al termine di ogni annualità N ogni parametro utilizzato per il calcolo delle variazioni di cui ai precedenti articoli.

11.2.5 (KPI)

Il canone annuo sarà sottoposto ad un meccanismo di penalità in base agli indicatori di performance di seguito descritti, che saranno misurati annualmente dal Concessionario con l'ausilio del Sistema Operativo Gestionale previsto nel Progetto dell'Offerta. Entro il 28 Febbraio di ciascun anno di vigenza della Concessione, saranno effettuate le misurazioni degli indicatori di performance della gestione dell'anno precedente e saranno calcolati gli eventuali importi in diminuzione, applicando le percentuali di seguito descritte al canone dell'anno precedente. La eventuale decurtazione al canone corrisposto dal Concedente nell'anno precedente sarà conguagliata dal Concessionario in detrazione da una o più fatture dell'anno successivo.

11.2.5.1 (KPI per il Servizio di Illuminazione Pubblica)

- Tasso di guasto degli impianti di illuminazione pubblica;
- Indice affidabilità del Servizio;

1. Tasso di Guasto degli impianti illuminazione pubblica

Misura l'efficacia dei programmi di manutenzione e la qualità dei materiali impiegati. L'indicatore monitora, quindi, sia le sorgenti luminose che gli altri componenti dell'impianto (alimentatore, fusibile, derivazione, etc.) che, guastandosi, possono provocare lo spegnimento del centro luminoso.

Esso è definito dal rapporto seguente:

$$T_a = \frac{N_m}{P.L.}$$

Dove:

T_a = Tasso annuo di guasto;

N_m = Numero di guasti annui chiusi a sistema;

$P.L.$ = totale dei centri luminosi gestiti nell'anno di riferimento.

Alla determinazione del valore di N_m concorreranno le segnalazioni di guasto effettivamente corrispondenti a guasti riscontrati dal successivo sopralluogo, ad esclusione di guasti determinati dalle cause di Forza Maggiore di cui all'articolo 1.1. Saranno escluse le segnalazioni errate e saranno computate singolarmente le segnalazioni riferite ad un medesimo guasto per un periodo inferiore al tempo assegnato per la risoluzione del guasto stesso. Qualora il rapporto percentuale tra il tasso di guasto annuo dell'anno n-2 e quello dell'anno n-1 sia al di sotto della soglia del 90% alla quota del

canone annuo relativa al Servizio di Illuminazione Pubblica si applicherà la decurtazione indicata nella tabella delle penalità di cui all'articolo 8.

Per il primo anno di gestione il rapporto si calcola assumendo che il valore del tasso di guasto dell'anno n-2 sia pari al 13%.

2. Indice affidabilità del Servizio

Questo indicatore (IAS) misura il livello di soddisfazione dell'utenza rispetto al servizio erogato.

$$IAS = 1 - \frac{RS}{IT}$$

Dove:

Rs: numero di reclami ricevuti nell'anno precedente;

IT: numero di guasti annui totali aperti a sistema.

Alla determinazione del valore di Rs concorreranno i reclami riferiti a guasti non risolti entro i tempi previsti dalla tabella di cui all'articolo 8 e tali da avere determinato l'applicazione delle relative penali dopo l'espletamento della procedura di cui al comma 3 dell'articolo 8 stesso.

Qualora risultasse $IAS < 0,95$, alla quota del canone annuo relativa al Servizio di Illuminazione Pubblica si applicherà la decurtazione indicata nella tabella delle penalità di cui all'articolo 8.

11.2.6 (Profit Sharing)

Laddove il minor consumo di energia elettrica relativo agli impianti compresi nei Perimetri dei Servizi della Concessione, realizzato dal Concessionario nel corso di una annualità, così come certificato dal report di cui all'articolo 4 comma 11, ricalcolato con i medesimi valori dei parametri di servizio (di cui all'articolo 11.2.1) dell'annualità precedente, determinasse un risparmio economico per il Concessionario tale da aumentare di almeno 1 (uno) punto percentuale il T.I.R. di progetto indicato nel PEF, il Concessionario rimborserà al Concedente una quota del suddetto risparmio nella misura tale da riportare il T.I.R. al valore originario del PEF. Il suddetto rimborso sarà oggetto di compensazione rispetto agli addebiti periodici del Canone di cui all'articolo 11.1.

SEZIONE 5 - VICENDE DELLA CONCESSIONE

Articolo 12 (Atti aggiuntivi e revisione della Concessione)

12.1 (Atti aggiuntivi)

1. Il Contratto potrà essere modificato attraverso la stipula di Atti Aggiuntivi, in assenza di una nuova procedura di aggiudicazione, nei seguenti casi consentiti dall'articolo 175, commi 1 e 4, del Codice:

- a) modifiche previste nei Documenti di Gara iniziali;
- b) lavori e servizi supplementari resi necessari e non inclusi nella Concessione iniziale, ove risulti impraticabile un cambiamento di Concessionario per motivi tecnici ed economici;
- c) modifiche imposte da circostanze non prevedibili utilizzando l'ordinaria diligenza e inidonee ad alterare la natura generale della Concessione;
- d) modifiche non sostanziali inidonee ad alterare considerevolmente gli elementi essenziali del Contratto, ai sensi dell'articolo 175, comma 7 del D.Lgs 50/2016;

e) modifiche di valore inferiore alla soglia fissata dall'articolo 35, comma 1, lettera a), del D.Lgs 50/2016 ed al di sotto del 10% (dieci per cento) del valore della Concessione.

2. L'esecuzione degli Atti Aggiuntivi relativi ai casi sopra elencati sarà subordinata all'approvazione da parte del Concedente del/i relativo/i Progetto/i.

3. L'eventuale aumento di valore, determinato da uno o più degli interventi di cui ai punti da a) ad e), non potrà in ogni caso eccedere complessivamente il 50% del valore della Concessione iniziale. Il superamento di tale limite di valore determinerà l'obbligo di una nuova procedura di aggiudicazione.

4. Il Concessionario sarà, in ogni caso, responsabile di tutti gli eventuali errori e/od omissioni nella progettazione relativa agli interventi di cui ai punti da a) ad e), restando obbligato a sostenerne tutti gli eventuali costi connessi e/o conseguenti, nonché a risarcire il Concedente di qualsiasi danno generato dai suddetti errori e/od omissioni.

5. Gli interventi di cui ai punti da a) ad e) del presente articolo, pur comportando l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario, non costituiranno condizione per l'avvio della procedura di cui all'articolo 12.2.

6. I suddetti interventi non potranno determinare, in alcun caso, una maggiore redditività per il Concessionario ai sensi dell'articolo 175, comma 7, lettera b) del D.Lgs 50/2016, né alterare l'allocazione dei rischi così come riportata nella Matrice dei Rischi allegata al presente Contratto.

12.2 (Revisione della Concessione)

1. La revisione delle condizioni che risultano essenziali per il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della Concessione potrà essere richiesta dal Concessionario qualora nel periodo di durata della Concessione si verifichi un mutamento delle condizioni di redditività, tale da alterare l'equilibrio economico-finanziario della Concessione.

2. Le Parti procederanno alla revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi degli articoli 165, comma 6, e 182, comma 3, del Codice, qualora l'alterazione dell'equilibrio economico finanziario non risulti determinata da eventi riconducibili al Concessionario.

3. Rientrano tra i predetti eventi, a titolo non esaustivo, le seguenti fattispecie:

a) l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente sui termini e sulle condizioni di realizzazione e gestione dell'Opera e dei Servizi, qualora la variazione dell'indicatore di equilibrio denominato Tir Azionista sia superiore a due punti percentuali;

b) il mancato o ritardato rilascio delle Autorizzazioni riconducibile al Concedente;

c) i casi di sospensione dei servizi per ragioni di interesse pubblico, qualora il periodo di sospensione del servizio ecceda il periodo di 30 giorni e qualora la variazione dell'indicatore di equilibrio denominato TIR o Tir Azionista sia superiore a due punti percentuali.

4. Nel caso in cui l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario risulti favorevole per il Concessionario, la revisione del Piano Economico Finanziario sarà effettuata a vantaggio del Concedente. In tal caso, il Concedente darà comunicazione scritta al Concessionario, affinché avvii la procedura di revisione di cui al punto successivo.

5. Al verificarsi di uno degli eventi di cui ai casi a), b) o c), il Concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, produrrà formale richiesta scritta al Concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l'alterazione dell'equilibrio economico finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:

a) Piano Economico Finanziario in disequilibrio, in formato editabile;

b) Piano Economico Finanziario revisionato, in formato editabile;

c) relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario revisionato, che illustri le cause ed i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;

d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario revisionato.

6. Entro 10 giorni dal ricevimento della predetta richiesta del Concessionario, il RUP dovrà aprire la relativa istruttoria, fissando un tavolo tecnico di consultazione al fine di verificare le condizioni per addivenire alla revisione consensuale della Concessione.

7. La revisione del Piano Economico Finanziario dovrà essere finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di equilibrio economico finanziario nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione.

8. La revisione dovrà, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.

9. Detta revisione dovrà essere attuata modificando il canone o, in via assolutamente eccezionale, allungando la durata della gestione fino a quando gli indicatori dell'equilibrio non eguaglieranno quelli di equilibrio indicati nel contratto e nel PEF originario.

10. La procedura consensuale di revisione dovrà concludersi entro 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di attivazione. Decorso tale termine, in mancanza di accordo tra le Parti in merito alle condizioni di revisione della Concessione, il Concessionario potrà recedere dalla Concessione ai sensi dell'art. 165 co. 6 del Codice, comunicando per iscritto tale intenzione al Concedente, il quale potrà evitare il recesso, comunicando al Concessionario l'accoglimento delle sue richieste entro il termine di 30 gg. dal ricevimento della dichiarazione di recesso.

Articolo 13 (Servizi Aggiuntivi)

1. Eventuali servizi aggiuntivi, accessori rispetto ai servizi ed agli interventi previsti nel progetto potranno essere richiesti entro i limiti di cui all'articolo 32 del D.lgs. n° 50/2016.

2. A fronte della richiesta pervenuta da parte del Concedente, il Concessionario curerà la predisposizione del preventivo o dell'eventuale progetto definitivo e/o esecutivo dei servizi aggiuntivi richiesti e l'elaborazione del relativo preventivo, utilizzando come base di calcolo i prezzi unitari, al netto di IVA, riportati nei listini di riferimento, di seguito elencati, in ordine decrescente di priorità:

a) Prezzi Informativi dell'Edilizia edito dalla Tipografia del genio Civile (DEI);

b) Prezzario regionale relativo alla Regione di appartenenza del Concedente;

c) Listino prezzi edito da Associazione Nazionale Costruttori di Impianti (ASSISTAL);

d) Nuovi Prezzi formulati mediante Analisi (rif. Art. 32 c. 2 DPR 207/2010)

3. I prezzi delle singole voci di listino che verranno applicati saranno quelli vigenti alla data di preventivazione dell'intervento da parte del Concessionario, applicando un ribasso del 30% per i prezzi di cui ai punti a), b) e c). Il preventivo non terrà conto di eventuali oneri fiscali che fanno carico al Concedente. L'approvazione per l'esecuzione degli interventi, progettati e preventivati secondo le modalità sopra descritte, si intenderà intervenuta nel momento in cui il Concessionario avrà ricevuto copia del relativo atto formale adottato dal Concedente per l'approvazione stessa.

4. Al ricevimento dell'ordine formale del Concedente, il Concessionario darà corso all'esecuzione degli interventi, nei tempi specificatamente concordati con il Concedente.

5. Per ciascun intervento così commissionato, il Concessionario fatturerà il relativo corrispettivo al Concedente, in unica soluzione od a stato di avanzamento lavori, secondo quanto preventivamente convenuto con il Concedente.

Articolo 14 (Responsabilità del Concessionario)

1. Il Concessionario è responsabile dei danni e pregiudizi, di qualsiasi natura, causati dalle sue attività al Concedente, ai suoi dipendenti e consulenti ed a terzi, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori e, in generale, di chiunque egli si avvalga nell'esecuzione della concessione, tanto nel corso dei lavori di costruzione quanto durante la gestione delle opere.

2. La responsabilità per i sinistri e gli infortuni che dovessero accadere al personale o a cose del Concessionario sarà sempre a carico di quest'ultimo.

3. Il Concessionario è responsabile dei materiali e delle attrezzature che avesse depositato, durante i lavori di costruzione delle opere, sia all'interno che all'esterno delle aree nelle quali si svolgono detti lavori.

Articolo 15 (Fidejussioni e polizze assicurative)

1. Il Concessionario costituisce contestualmente alla firma del contratto, ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/16 ss.mm.ii, una cauzione definitiva dell'importo di € [●] (cifre e lettere) ridotta al 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, a mezzo di fidejussione bancaria rilasciata da [●] in data [●].

2. Il Concessionario è tenuto a integrare la suddetta cauzione ogni qualvolta essa venga meno, in tutto o in parte, nei termini che le saranno assegnati dal Concedente. Tale cauzione sarà svincolata nei termini di legge secondo quanto previsto dal comma 5 del citato art. 103 D.Lgs. 50/16 ss.mm.ii e sarà restituita alla scadenza della Concessione in seguito alla verifica sullo stato degli interventi da entrambe le Parti.

3. Il Concessionario costituisce a partire dalla data di inizio di esercizio del servizio, una cauzione di cui all'art. 183, comma 13 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. di € [●] ([●]/[●]), pari al 10% del costo annuo operativo di esercizio, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'Opera.

4. A garanzia del corretto svolgimento delle attività di gestione e della corretta manutenzione degli impianti oggetto della Concessione, il Concessionario:

a) ha presentato una polizza di Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi RCT/O, n° [●] stipulata con [●] in data [●] con un massimale RCT di [●] e con un massimale di RCO di [●];

b) ha stipulato una polizza assicurativa CAR ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.lgs. n° 50/2016, emessa in data [●] da [●] e con massimali pari ad € [●]. per la sezione danni, e € [●] per la sezione R.C.T. con decorrenza dalla data di consegna dei lavori alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

Articolo 16 (Clausola risolutiva espressa)

1. Le Parti convengono espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, che l'inadempimento da parte del Concessionario alle obbligazioni di cui all'articolo 4, comma 1 della presente Convenzione comporterà la risoluzione di diritto della stessa, senza che occorra al riguardo alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere.

2. A tal fine, il Concedente dovrà comunicare al Concessionario, entro 20 (venti) giorni dall'inadempimento, per iscritto tramite PEC al seguente ufficio [●], indirizzo di posta elettronica [●], l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa. L'effetto risolutivo si produrrà in conseguenza della ricezione di tale comunicazione.

3. Ricorrendo le circostanze sopra specificate, la presente Convenzione si intenderà risolta di diritto, a prescindere da ogni valutazione, già preventivamente effettuata dalle Parti con il presente atto, in ordine alla gravità e importanza dell'inadempimento. A seguito della risoluzione effettuata ai sensi del presente articolo, le Parti procederanno alla quantificazione degli importi dovuti al Concedente ovvero al Concessionario secondo quanto disposto al successivo articolo 17 commi 4, 5 e 6.

Articolo 17 (Risoluzione per inadempimento del Concessionario)

1. Il Concedente, qualora il Concessionario si renda gravemente inadempiente agli obblighi di seguito specificati, potrà avvalersi della facoltà di risolvere la presente Convenzione, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile e decorso inutilmente il termine in essa fissato. La diffida ad adempiere dovrà essere comunicata per iscritto tramite PEC al seguente ufficio [●], indirizzo di posta elettronica [●] del Concessionario.

2. La facoltà di cui al comma 1 potrà essere esercitata nei seguenti casi:

- a) gravi vizi o difformità dell'Opera riscontrati nella fase di esecuzione dei lavori;
- b) gravi violazioni degli obblighi contrattuali;
- c) la mancata attivazione anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui ai precedenti *articoli 25 e 26*;
- d) violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità;
- e) gravi violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive e fiscali.

3. Il Concedente si riserva altresì diritto di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile in caso di violazione delle previsioni di cui alla Legge n.136/2010, nonché in caso di sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa previsti dagli articoli 83 e seguenti del D. Lgs n.159/2011.

4. In caso di risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo, le Parti verificano le seguenti voci al fine di quantificare le somme dovute al Concedente ovvero al Concessionario:

qualora sia stato emesso il Certificato di Collaudo o di regolare Esecuzione:

- i) i danni diretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in relazione a tutti i costi necessari affinché l'Opera possa essere realizzata conformemente alla Documentazione progettuale approvata e, in conseguenza della risoluzione, in relazione agli eventuali costi necessari per indire una nuova gara per la selezione del nuovo Concessionario;
- ii) il Contributo eventualmente già corrisposto dal Concedente;
- iii) i costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle opere, eseguite conformemente alla Documentazione progettuale approvata;

qualora non sia stato emesso il Certificato di Collaudo o di regolare Esecuzione:

- j) i danni diretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente, in relazione a tutti i costi necessari per garantire la prosecuzione dei Servizi;
- jj) i Corrispettivi resi fino alla data di risoluzione al netto dei costi di gestione;
- jjj) il valore dell'Opera realizzata conformemente alla Documentazione progettuale approvata come risultante dal Certificato di Collaudo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; il tutto al netto di quanto già corrisposto al Concessionario.

5. Al fine di quantificare tali importi, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con l'eventuale presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro **20 (venti) giorni** successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione della Convenzione. Qualora le Parti siglino tale verbale senza riserve e/o contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati.

6. Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti. Tali somme dovranno essere corrisposte entro **1 (uno) mese** successivo alla compilazione del verbale di cui al precedente comma 5.

Articolo 18 (Risoluzione per inadempimento del Concedente)

1. Il Concessionario, qualora il Concedente si renda gravemente inadempiente all'obbligo di cui all'articolo 13.1, comma 1, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato e comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione del presente Contratto. La diffida ad adempiere dovrà essere comunicata per iscritto tramite PEC al seguente Ufficio: protocollo - Comune di [●], indirizzo di posta elettronica [●].

2. Qualora intervenga la risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo, il Concedente dovrà corrispondere al Concessionario:

a) il valore dell'Opera realizzata conformemente alla Documentazione progettuale approvata come risultante dal Certificato di Collaudo con esito positivo, oltre gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui non sia stato emesso il Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione, i costi indicati dai documenti nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle opere, eseguite conformemente alla Documentazione progettuale approvata; il valore dei Servizi eventualmente già erogati. Il tutto al netto di quanto già corrisposto al Concessionario medesimo;

b) le penali e ogni altro costo o onere sostenuto o da sostenere dal Concessionario in conseguenza della risoluzione della Convenzione per grave inadempimento del Concedente. Con riferimento al Contratto di finanziamento, il Concedente dovrà corrispondere i soli costi finanziari dei finanziamenti contratti.

c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% (dieci per cento) del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte di gestione ancora da svolgere, valutata sulla base del Piano Economico-Finanziario.

3. Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma 3, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con l'eventuale presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro 20 (venti) giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere. Qualora le Parti siglino tale verbale senza riserve e/o contestazioni, i fatti e dati registrati si intendono definitivamente accertati.

4. Le somme corrisposte dal Concedente al Concessionario di cui al precedente comma 3 saranno destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori. Tali somme saranno indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

5. Le somme dovute al Concessionario dovranno essere corrisposte entro 30 (trenta) giorni successivi alla compilazione del verbale di cui al comma 3.

Articolo 19 (Revoca della Concessione)

1. La Concessione potrà essere revocata dal Concedente solo per inderogabili e giustificati motivi di pubblico interesse con contestuale comunicazione tramite PEC al seguente ufficio [●], indirizzo di posta elettronica [●] del Concessionario della revoca stessa, unitamente ai motivi.

2. In caso di revoca della Concessione ai sensi del presente articolo, il Concedente dovrà corrispondere al Concessionario:

a) il valore dell' Opera realizzata conformemente alla Documentazione progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui l'Opera non abbia superato la fase di Collaudo, i costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle opere, eseguite conformemente alla Documentazione progettuale approvata; il valore dei Servizi eventualmente già erogati. Il tutto al netto di quanto già corrisposto al Concessionario medesimo;

b) le penali e ogni altro costo o onere sostenuto o da sostenere dal Concessionario in conseguenza della revoca della Convenzione. Con riferimento al Contratto di finanziamento, il Concedente dovrà corrispondere i soli costi finanziari dei finanziamenti contratti.

c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% (dieci per cento) del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte di gestione ancora da svolgere, valutata sulla base del Piano Economico-Finanziario.

3. Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma 2, il Concedente in contraddittorio con il Concessionario e all'eventuale presenza del Direttore dei Lavori redigerà apposito verbale di consegna entro 20 (venti) giorni successivi alla ricezione da parte del Concessionario del provvedimento di revoca della Concessione. Qualora le Parti siglino tale verbale senza riserve e/o contestazioni, i fatti e dati registrati si intendono definitivamente accertati.

4. Le somme corrisposte dal Concedente al Concessionario di cui al precedente comma 2 saranno destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori. Tali somme saranno indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

5. Le somme dovute al Concessionario dovranno essere corrisposte entro 30 (trenta) giorni successivi alla compilazione del verbale di cui al comma 3.

6. L'efficacia della revoca della Concessione è in ogni caso sottoposta alla condizione del pagamento al Concessionario di tutte le eventuali somme previste nel presente articolo.

Articolo 20 (Recesso)

1. Qualora entro un periodo di 60 (sessanta) giorni non sia raggiunto un accordo tra le Parti in merito alle condizioni di revisione del Piano Economico Finanziario, il Concessionario ovvero il Concedente potrà recedere dalla Convenzione.

2. In caso di recesso dal presente Contratto ai sensi del presente articolo, le Parti provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro 20 (venti) giorni successivi alla data di ricezione della dichiarazione di recesso inviata dalla Parte che recede dal Contratto all'altra Parte, al fine di quantificare gli importi relativi alle seguenti voci:

a) l'importo che il Concedente dovrà corrispondere al Concessionario per l'esecuzione dell'Opera come risultante dal Certificato di Collaudo o dal Certificato di Regolare Esecuzione, oltre gli oneri accessori, al netto dell'ammontare delle quote di Canone relative agli ammortamenti già percepite dal Concessionario;

b) l'importo che il Concedente dovrà riconoscere al Concessionario nel caso in cui l'Opera non sia stata interamente realizzata e/o per qualsiasi altra ragione non sia stato emesso il Certificato di Collaudo o il Certificato di regolare Esecuzione. Detto importo consisterà nel valore dell'Opera realizzata fino alla data del recesso, per come desumibile dalla Contabilità dei lavori dell'Opera, previa dichiarazione di conformità al Progetto Esecutivo di quanto realizzato rilasciata dal Direttore dei Lavori;

c) gli oneri e i danni diretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in relazione ai costi necessari affinché i lavori possano essere ultimati e/o i Servizi possano essere erogati conformemente al Progetto Esecutivo.

3. Le eventuali somme spettanti al Concessionario di cui al precedente comma 2 saranno destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori e saranno indisponibili per il Concessionario stesso fino al completo soddisfacimento di detti crediti. Tali somme dovranno essere corrisposte entro 30 (trenta) giorni successivi alla compilazione del verbale di cui al comma 2. Pertanto, l'efficacia del recesso è condizionata al pagamento di tali somme.

4. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l'Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione alle medesime modalità e condizioni della presente Convenzione.

SEZIONE 6 - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21 (Riservatezza della documentazione)

1. Tutti i documenti predisposti dal Concessionario ai fini della presente Concessione sono e rimangono di proprietà dello stesso. Il Concedente s'impegna ad utilizzarli solo ed esclusivamente nei rapporti con il Concessionario ed a non divulgarli, né a portarli a conoscenza di terzi, qualora non diversamente previsto dalla normativa vigente.

Articolo 22 (Forma del contratto, spese e oneri accessori)

1. Il presente contratto sarà sottoscritto nella forma pubblica amministrativa.
2. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente Contratto, quali a titolo non esaustivo, le spese di bollo e di registrazione saranno a carico del Concessionario.

Articolo 23 (Proprietà degli impianti)

1. Il Concedente mantiene la proprietà degli impianti oggetto della Concessione esistenti al momento della stipula del presente Contratto ed acquisisce la proprietà delle Opere realizzate dal Concessionario ai sensi del Progetto Esecutivo a decorrere dalla data del Collaudo o del Certificato di Regolare Esecuzione. Il Concedente acquisisce la proprietà di tutte le ulteriori Opere eventualmente realizzate dal Concessionario a propria cura e spese ai sensi del precedente articolo 5 comma 4 o realizzate ai sensi del precedente articolo 13. La proprietà di tali Opere decorre dalla data della Comunicazione di Ultimazione dei Lavori inviata dal Concessionario al Concedente.

Articolo 24 (Proprietà intellettuale)

1. Il Concessionario sarà responsabile dell'ottenimento della titolarità, licenze e diritti di utilizzazione di tutti i beni, servizi e sistemi brevettati o comunque oggetto di tutele industriali e se ne assumerà ogni onere garantendo il loro legittimo utilizzo e godimento, senza limiti di tempo e senza spese per il Concedente.
2. Alla scadenza, revoca, recesso o risoluzione della Concessione, l'uso delle tecnologie relative all'impianto, dei brevetti e delle idee originali adottate nel corso di durata della Concessione, sarà consentito automaticamente e gratuitamente al Concedente e agli eventuali Terzi appaltatori, con obbligo di previa informazione scritta al Concessionario e nei limiti delle mere finalità di gestione, riparazione e manutenzione degli impianti e ferma restando la titolarità esclusiva dei titoli brevettati in capo al Concessionario.

Articolo 25 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Il Concessionario, per il tramite del legale rappresentante, si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del presente contratto. Il

si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente. Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA, il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della L. 136/2010.

2. Il Concessionario si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

3. Il Concessionario che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione Contraente e la Prefettura territorialmente competente.

4. Il Concessionario si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, sarà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti del Concedente e della Prefettura territorialmente competente. Con riferimento ai subcontratti, il Concessionario si obbliga a trasmettere al Concedente, oltre alle informazioni di cui all'art. 174, comma 4, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.

Articolo 26 (Essenzialità delle clausole)

1. Il Concessionario, con il fatto stesso di sottoscrivere l'offerta, espressamente dichiara che tutte le clausole e condizioni previste nella presente Concessione ed in tutti gli altri documenti che del Contratto formano parte integrante, hanno carattere di essenzialità. Dopo la sottoscrizione dell'offerta il Concessionario non potrà più sollevare eccezioni aventi ad oggetto i luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali nelle quali si debbano eseguire le attività previste nel Progetto dell'Offerta, nonché gli oneri connessi e le necessità di dover usare particolari cautele e adottare determinati accorgimenti. Il Concessionario nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione degli interventi.

Articolo 27 (Discordanze negli atti contrattuali)

1. Nel caso che alternative e discordanze si riscontrassero tra i diversi documenti contrattuali, il Concessionario adempirà le prestazioni che, nell'ordine, risultano indicate da:

il presente Contratto

il Progetto Esecutivo predisposto dal Concessionario ed approvato dal Concedente

il Disciplinare di Gara predisposto dalla Stazione Appaltante

Articolo 28 (Modifiche alla Convenzione)

1. Il Concedente avrà facoltà di disporre modifiche alla presente Convenzione sulla base di sopravvenute norme inderogabili e cogenti di legge o regolamento di legge.

2. La presente Convenzione potrà essere modificata soltanto con atto sottoscritto da persone che abbiano i necessari poteri di rappresentanza delle Parti.

3. Qualunque eventuale tolleranza anche reiterata dell'inadempimento o ritardo nell'adempimento delle previsioni o delle obbligazioni previste ai sensi della presente Convenzione non potrà in alcun modo essere interpretata come rinuncia definitiva all'efficacia delle dette previsioni od obbligazioni corrispondenti.

Articolo 29 (Foro competente)

1. Il Foro competente per la devoluzione delle eventuali controversie fra le Parti che non trovassero soluzione secondo le modalità definite nei precedenti articoli, che le Parti si impegnano ad attuare prioritariamente, è quello di [●].

Articolo 30 (Rinvio al Codice degli Appalti ed al Codice Civile)

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto si fa riferimento al Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016.) e al Codice Civile.

Articolo 31 (Approvazione specifica ai sensi dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile)

1. Il Concessionario dichiara di riconoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le condizioni, nessuna esclusa, indicate in tutti gli Articoli della presente Concessione e di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.1341 C.C. tutte le clausole sopra riportate.

Articolo 32 (Comunicazioni)

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Concedente e Concessionario si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

a) per il Concedente: [●];

b) per il Concessionario: [●].

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate dalle Parti

Articolo 33 (Elezione di domicilio)

Le Parti eleggono ai fini della presente Concessione il seguente domicilio:

per il Concessionario, presso [●]

per il Concedente, presso la propria sede Municipale.

Allegati: Matrice dei rischi

[●]

[●]

[●]